



for a living planet®

WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it



Prot. 103 ep

Genova, lì 19/05/2024

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE ED EFFICENZA ENERGETICA
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Divisione
V - Sistemi di Valutazione Ambientale

AL MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL M.I.C. PER LA LIGURIA

AI COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER IL PIEMONTE, LA
VAL D'AOSTA E LA LIGURIA

AI SINDACI DEI COMUNI DI CALICE LIGURE, MALLARE, BORMIDA,
ORCO FEGLINO, RIALTO E ALTARE

Oggetto: V.I.A. nazionale. Impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico denominato "Impianto Eolico CRAVAREZZA" e delle relative opere connesse, per la generazione di energia elettrica, alimentato da fonte eolica ed avente la potenza nominale

di 30,1MW integrato da un sistema di accumulo da 10,3MW, da situarsi nei Comuni di Calice Ligure (parco eolico), Mallare (parco eolico, cavidotti e stazioni elettriche) Orco Feglino e Altare (cavidotti) **Ripubblicazione. Osservazioni.**

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

Lipu Delegazione di Genova
Il Delegato Adelaide Ceciarelli

Associazione per la Rinascita Della Valle Bormida ODV
Presidente Eliana Barabino

Federazione Nazionale Pro Natura
Alessandria
Il Presidente
Pier L.Cavalchini

Italia Nostra
Il Consigliere nazionale
Roberto Cuneo

La Via Aleramica APS
Presidente Liana Sicco

Vas Verdi Ambiente e Società
Consigliere nazionale
Daniele Granara

Per i firmatari

WWF Italia

Il Delegato Regionale Liguria
Marco Piombo



OSSERVAZIONI

Esaminando i file pubblicati e riaggiornati sul sito istituzionale della V.I.A. nazionale del Ministero dell'Ambiente e dell'efficienza energetica, si osserva :

premesse che

Il progetto, comprensivo di tutte le opere, è localizzato in Liguria nei Comuni di Calice Ligure, Mallare, Orco Feglino e Altare (SV), e prevede la realizzazione di un impianto Eolico composto da 7 aerogeneratori aventi una potenza unitaria di 4.3MW e potenza complessiva di 30,1MW.

A fronte delle osservazioni inviate e delle richieste di integrazioni, dalla ripubblicazione del progetto si evince che :

“..dalla data di presentazione dell'istanza di VIA sono effettivamente emersi alcuni cambiamenti dello stato dei luoghi, principalmente attribuibili alla costruzione di n. 2 nuove aerogeneratori all'interno del vicino parco di proprietà di FEN Energia Srl, posto ad est dell'impianto “Cravarezza” e distante dallo stesso circa 590 m.

*... un unico accesso all'impianto “Cravarezza” da sud con un collegamento tra i 7 aerogeneratori in corrispondenza di sentieri esistenti, **da adeguare**, posti all'incirca sul crinale.*

Considerato che la risposta alla richiesta di integrazioni ha portato ad una revisione della documentazione progettuale già depositata si riporta di seguito l'elenco dei documenti di progetto con indicazione circa la conferma/revisione di ognuno...”.

Osservazioni

- 1) **PUNTO**. Contrasto con il D.lgs 42/04, Legge Regionale n. 04/99, Regolamento regionale 29 Giugno 1999 n.1 (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale), DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF); relativo alla presenza del piano di assestamento forestale dei Comuni di Calice ligure e Mallare (SV).

Premesso che

Il bosco è un bene multifunzionale, esprime sia funzionalità ambientali, sia economico-produttive, come attestato anche da una consolidata giurisprudenza costituzionale.

Il programma forestale regionale (PFR, v. art. 6, comma 2, TUFF) è lo strumento fondamentale della politica forestale regionale, che definisce obiettivi e azioni prioritarie nel quadro dell'attuazione delle norme e atti di indirizzo (in primis, la SFN) emanati a livello nazionale, dell'Unione europea e degli accordi internazionali e in relazione alle specifiche esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza,

nonché alle necessità di prevenzione del rischio (idrogeologico e di incendio), di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

Il PFR interessa l'intera superficie della Regione e individua in genere, come obiettivi principali: -) la promozione della gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste; -) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato; -) il miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle aree rurali; -) la crescita della sensibilità e della consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi forestali. **In particolare, considerata la valenza temporale del PFR e il suo ruolo di riferimento per gli strumenti di pianificazione forestale di livello territoriale e locale-aziendale, la strategia operativa è, in genere, definita in relazione a: aspetti ambientali e paesaggistici; funzioni pubbliche; produzione, economia e mercato; aspetti sociali; governance.**

Dal punto di vista della pianificazione territoriale, il PFR pur essendo uno strumento sottordinato al piano paesaggistico regionale (in Liguria il vigente PTCP), previsto dal Codice Urbani e disciplinato dall'art. 143, d.lgs. n. 42/2004, ne recepisce quindi gli indirizzi e le disposizioni, concorrendo al perseguimento dei suoi obiettivi di TUTELA e MANTENIMENTO.

Il **Programma Forestale Regionale ligure (Pfr)** ha individuato la necessità che la pianificazione forestale sia articolata **su tre livelli**:

- il **primo**, a **scala regionale**, è costituito proprio dal Pfr,
- il **secondo**, a **scala di comprensorio**, deve tradurre in modo partecipato gli obiettivi generali in strategie territoriali definite
- il **terzo**, riferito alle **proprietà singole o associate**, detta **indicazioni puntuali sulla gestione operativa dei boschi**. Si tratta in sostanza dei **Piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali** previsti dalla legge regionale n.4/1999 e dei Piani di gestione forestale, introdotti proprio col Pfr.

Come previsto dalle vigenti disposizioni per la pianificazione forestale di terzo livello, i Piani di Gestione sono costituiti da documenti (relazione + allegati) che contengono gli elementi conoscitivi e gli obiettivi da conseguire secondo l'indice di seguito elencato:

7. Vincoli e rapporti con la pianificazione esistente (Piano di Bacino, Piani dei Parchi, Piani di gestione, Piani Urbanistici, PTCP, Rete Natura 2000, ecc.).

Quindi i Piani di assestamento forestale rientrano a pieno titolo come previsto dalle leggi vigenti nel Programma forestale regionale ligure, ed ai sensi della vigente legge regionale n.04/99 come indicato dall'art. 7, *I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale **sono parificati** a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48.*

Come previsto dallo stesso articolo 48 del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale il quale prevede:

le modalità di governo, di trattamento e di utilizzazione, di taglio dei boschi; per la trasformazione dei terreni nudi e saldi e per le lavorazioni del suolo nei terreni a coltura agraria instabili, al fine del mantenimento e miglioramento della funzionalità idrogeologica; i criteri per l'esecuzione di movimenti di terreno; le modalità per il ripristino delle superfici percorse dal fuoco; le modalità per la conversione ad alto fusto dei boschi cedui invecchiati; le modalità per lo sradicamento delle ceppaie; le modalità di utilizzazione e di eliminazione dei cespugli e degli arbusti; le regole da adottare per il pascolo del bestiame nei boschi; le modalità per la compilazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale e per l'accertamento di visita preliminare; ogni eventuale ulteriore prescrizione o indicazione a tutela del patrimonio silvo-pastorale.

Sarebbero **così violati, innanzitutto, l'art. 9 Cost...**, la sottoposizione ex lege delle zone di rispetto a vincolo paesaggistico, precisa la portata del vincolo stabilito dalla legge Galasso per i boschi e le foreste, riducendo la tutela dei boschi e delle foreste, costituenti un bene giuridico di valore «primario» e «assoluto».

-) violazione con il Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004

Si rileva la violazione al DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 e s.m.i.

Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo:

g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ...*

-) violazione con il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Come previsto dall'art.3 comma 4

*Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, **purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.***

Art. 8. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative

1. *Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, **costituisce trasformazione del bosco.***

2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto,

ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

-) violazione con la Legge regionale n.04/1999 e s.m.i.

Il piano di assestamento forestale a livello comunale rientra a pieno titolo nella programmazione regionale forestale (vedi art.6 della Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4. Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico Art. 6. (Programma forestale regionale), dove si evince che il Consiglio regionale approva il Programma forestale regionale, elaborato tenuto anche conto dei dati desunti dai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni boschivi; Art. 18. (Gestione del patrimonio forestale regionale), dove si evince che Per la realizzazione degli interventi di conservazione e manutenzione del territorio possono essere attivate le opportunità previste dall' articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

Art. 19. (Piani di assestamento di enti pubblici). 1. I Comuni e gli altri enti pubblici con patrimoni silvopastorali superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, **sono tenuti ad adottare** e ad aggiornare piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso. **Quindi le amministrazioni comunali sono obbligatoriamente tenute ad adottare tali piani di gestione. E soprattutto dal punto di vista pianificatorio e normativo relativo alla sua gestione e tutela come recita il comma 7 dello stesso articolo: 7. I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale sono parificati a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48.**

Violazione con l'articolo 23 (Obblighi specifici dei piani).


1. I piani di assestamento e di utilizzazione debbono prevedere l'obbligo da parte dell'ente proprietario di accantonare una somma non inferiore al 15 per cento delle entrate derivanti dall'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, **da destinare alla esecuzione di opere di coltura e di mantenimento del patrimonio stesso.** L'importo delle somme accantonate viene comunicato al competente Ente delegato.

-) violazione con il Regolamento regionale 29 Giugno 1999 n.1 (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale) e s.m.i.


CAPO III PIANI DI ASSESTAMENTO Art. 26. (Redazione). 4. Gli atti tecnici fondamentali costituenti il piano di assestamento sono:

a) relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di prospetti delle superfici, della suddivisione delle particelle, oltre alla descrizione di vincoli e rapporti con la pianificazione esistente; b) piano dei tagli di utilizzazione; c) piano dei miglioramenti colturali; d) piano delle infrastrutture e delle sistemazioni idraulicoforestali; e) piano di gestione e miglioramento del pascolo; f) schede particellari; g) cartografia.....


Pertanto l'intervento proposto in quanto trattasi di un impianto industriale, non è assolutamente compatibile con le linee di indirizzo e tutela della programmazione forestale regionale e nel caso in questione con quella comunale, di tali territori di proprietà comunale e quindi pubblica (ammessi a vendite di lotti boschivi e contributi pubblici per tali scopi e funzioni di salvaguardia ambientale e di pubblica utilità).



Estratto dal piano di assestamento forestale del Comune di Calice ligure.



Estratto dal piano di assestamento forestale del Comune di Calice ligure.



Raffronto del progetto su cartografia con le particelle del piano di assestamento forestale (in particolare le particelle n.21,28,30,31,32,33,34), del Comune di Calice ligure, dove le pale F01,F04,F05,F06 vi ricadono.

2) PUNTO. ASPETTI GENERALI

Il progetto anche a fronte delle integrazioni, manca di un approccio sistemico all'impatto degli aerogeneratori e delle opere correlati, contemplando aspetti legati alla progettazione degli impianti, alla progettazione della viabilità di servizio e all'adeguamento (!) di quella esistente, al rilievo e alla stima degli impatti sui popolamenti erbacei ed arborei, alla stima e alla valutazione degli impatti sui beni paesaggistici, ambientali e territoriali, alla progettazione di adeguati interventi di recupero, mitigazione e ripristino delle aree interessate dai lavori; inoltre esso risulta fortemente carente riguardo agli aspetti cumulativi dell'intervento e agli effetti sull'area vasta, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs 199 dell'8 novembre 2021 e ss.mm.ii. che individua una fascia di rispetto di 3 km dal perimetro dei beni paesaggistici sottoposti a tutela.

Risulta completamente ignorato il valore paesaggistico delle aree di crinale.

3) PUNTO

Consumo di suolo

Come vedremo nel testo delle osservazioni, non è stato considerato nello specifico dettaglio l'impatto diretto legato alla costruzione degli aerogeneratori, del cavidotto e della sottostazione elettrica unitamente alle infrastrutture necessarie alla loro realizzazione quali nuove strade, allargamento e adeguamento della viabilità esistente, spianamento del terreno alla base degli aerogeneratori (come già accaduto nel vicino sito di Praboé).

Risultano assenti documenti assimilabili ad un piano di manutenzione della viabilità di servizio, contenenti indicazioni puntuali sulla gestione di tali infrastrutture.

- 4) **PUNTO**. Contrasto con gli artt. 3, 4.1, 4.4, 5,5.2,5.3, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

Anche a fronte delle integrazioni presentate Il progetto come vedremo in seguito nel dettaglio contrasta con tali linee guida ed in particolare :

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio

L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotta di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre. L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine. Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, ..dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico.

4.1. Analisi degli impatti - **Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori);** interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.). - **Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.**

5. Geomorfologia e territorio 5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la

conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valutate e ponderate le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

5) **PUNTO**. **Contrasto con le Linee Guida per la verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)**

Anche a fronte delle integrazioni presentate si osservano carenze e contrasti ed in particolare

1. *Caratteristiche dei progetti:*

cumulo con altri progetti;

2. *Localizzazione dei progetti:* **deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:**

della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. *Criteri specifici.*

4.1. **Cumulo con altri progetti.**

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione).

E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010

Conclusioni

Pertanto più che una variante al progetto presentato, viste le sostanziali modifiche introdotte, si tratterebbe di un nuovo progetto da sottoporre alle procedure di V.I.A. Nazionale di cui al D.lgs 152/2006

6) PUNTO. Il progetto di impianto eolico in questione ricade all'interno di aree con notevole presenza di specie animali e vegetali ed habitat della Rete NATURA 2000

Deve quindi osservarsi che tale ultima disposizione (art. 6, co. 7, lett. b) Cod. Ambiente) si applica al nostro caso, **in cui il parco eolico ricade e interferisce chiaramente con i siti della Rete Natura 2000.**

Come visto, infatti, l'impianto in questione si trova al crocevia dei seguenti ZSC ed aree protette di livello locale:

- ZSC Rocca dei Corvi Mao-Mortou;

- ZSC Ronco di Maglio;

- ZSC Monte Carmo-Monte Settepani;

-Area Protetta provinciale Rocche Bianche.

Inoltre, come agevolmente verificabile in base alla collocazione topografica dell'impianto progettato, **gli aerogeneratori intersecano i "Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi" e i "Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici" che collegano le menzionate aree ZSC, impedendone la funzionalità.**



Fonte <https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>
Rete ecologica Regionale e Rete Natura 2000 (ZSC)

Nel primo progetto presentato si evinceva che

che per quanto riguarda la via di accesso alle torri del parco eolico e delle piazzole di servizio, verrebbero realizzati nuovi tratti di strada di servizio interno e sarebbero previsti nuove strade in aree prive di viabilità per permettere il trasporto e montaggio delle torri. L'intervento interesserebbe una superficie complessiva in buona parte composta da aree boscate pari a circa **51.609 m², dei quali 13.730 m² per la realizzazione delle piazzole (comprese le fondazioni) e 37.879 m² per la viabilità sul sito**. Il materiale di scavo risultante gli interventi nell'area d'impianto risulterebbe per un totale stimato pari a circa 44.233 m³.

Nelle integrazioni progettuali vengono illustrati degli schemi che riportano l'impatto delle opere a progetto.

Dimensionamento delle opere in fase di cantiere

Viabilità sul sito	Lunghezza (m)	Occupazione attuale (m ²) (sentieri, strade forestali, mulattiere)	Nuova superficie occupata (m ²)	Superficie occupata (m ²)
Adattamento tratti esistenti	1.190	4.960	3.610	8.570
Tratti ex novo	4.351	-	28.695	28.695
Totale	5.541	4.960	32.305	37.265
Piazzole (compresa area di fondazione)	Lunghezza (m)	Occupazione attuale (m ²)	Nuova superficie occupata (m ²)	Superficie occupata (m ²)
F01	-	-	1.684	1.684
F02	-	-	1.471	1.471
F03	-	-	1.504	1.504
F04	-	-	2.024	2.024
F05	-	-	2.154	2.154
F06	-	-	1.479	1.479
F07	-	-	1.774	1.774
Totale	-	-	12.090	12.090
Totale Impianto Eolico (viabilità e piazzole)	-	4.960	44.395	49.355

Nel progetto viene dichiarato

“...In particolare la viabilità precedentemente depositata prevedeva un unico accesso all'impianto “Cravarezza” da sud con un collegamento tra i 7 aerogeneratori in corrispondenza di sentieri esistenti, da adeguare, posti all'incirca sul crinale. Tale soluzione risultava delicata nella tratta tra gli aerogeneratori F02 e F03, laddove l'adeguamento del sentiero esistente comportava gli interventi di maggiore impatto.

	Area dell'impianto che sfrutta viabilità esistente mq	Area occupata da adeguamento stradale mq	Area occupata da nuove strade mq	Area occupata da Piazzole mq	Area sottratta dall'impianto per le fondazioni degli aerogeneratori mq	Area sottratta dall'impianto per SSE mq	Area sottratta dall'impianto per Bess mq	Area sottratta dall'impianto per Edifici di connessione- mq
	45967	4960	32305	8702	8702	19925	1390	425
Superfici temporaneamente sottratte in fase di esercizio			45967					1815
Superfici Irreversibilmente sottratte						28627		

Quindi come si legge dallo schema la superficie totale compresa delle piazzole e della viabilità risulterebbe ora di circa 49300mq

2.5 Superfici occupate dall'impianto eolico

In termini di ingombro, le opere necessarie e funzionali all'esercizio dell'impianto eolico interessano, nell'area d'impianto, una superficie complessiva pari a circa 49.355 m² (compresi le aree oggetto di riprofilatura intorno alle piazzole e assi viari), dei quali 12.090 m² per la realizzazione delle piazzole (comprese le fondazioni) e 37.265 m² per la viabilità sul sito. In corrispondenza del punto di connessione alla RTN, l'ingombro l'area dedicata all'Utente dell'impianto di Cravarezza risulta pari a circa 1.815 m² (comprese le aree consegna e BESS) e l'area della nuova sottostazione elettrica circa 19.925 m².

Mentre poi si rileva invece che

6.1 RICHIESTA CT

Con specifico riferimento all'impatto complessivo del Progetto sul suolo, si richiede di determinare a mezzo di elaborati grafici e numerici le superfici di suolo che l'impianto impiegherà in modo reversibile nella fase di realizzazione (momentanei ampliamenti della sede stradale, ecc.) e di esercizio (piazzole ecc.) e quelle irreversibilmente sottratte dall'impianto (fondazioni, cabina elettrica, massetti in cemento, ecc.). Indicare quindi:

6.1.1. L'entità di eliminazione della faggeta habitat, di castagneto misto e di flora in generale.

6.1.2. Gli interventi individuati a compensazione dei consumi definitivi di suolo e la relativa estensione e localizzazione sul territorio.

*“..L'entità della faggeta interessata dalle opere in progetto è quantificata in **ca 69.000 mq di cui 45.000 mq trasformati in modo definitivo** per la durata di vita dell'impianto e 24.000 mq trasformati in modo temporaneo solo durante l'esecuzione del cantiere..”.*

Osservazioni

Quindi la distruzione degli habitat di faggeta sarebbe nel complesso di circa 7 ettari tra temporaneo ?? e definitivo.

Quindi la valutazione del danno prodotto deve essere fatta nel suo complesso e pertanto se includiamo anche la reale larghezza della viabilità di cantiere che secondo la dimensione della singola pala non risulterebbe di circa 5 metri come previsto a progetto , ma bensì di almeno 8-10 metri senza poi contare il disboscamento, prodotto anche dal passaggio delle singole componenti dell'impianto eolico.



Foto del 11/05/2024 ritraente la viabilità di servizio all'ampliamento dell'impianto eolico di FEN , che secondo il progetto verrebbe utilizzata anche per questo. Come si nota visivamente 'apertura del disboscamento ammonta a circa 15-20 metri di larghezza !!.

Altro punto da controdedurre: nelle integrazioni progettuali si evince che:

*....Per gli interventi di ripristino da effettuarsi, nell'area di impianto, in seguito agli interventi di alterazione morfologica delle aree oggetto dei lavori, **si suggerisce di ricreare lo stesso tipo di habitat esistente formato essenzialmente da bosco a faggio che potrà essere gestito a ceduo, per poterne controllare la crescita in altezza così da non interferire con le pale.** ...Tale intervento è finalizzato a ridurre al minimo l'estensione delle aree aperte nei pressi delle piazzole, per evitare che possano diventare un elemento di attrazione per specie di uccelli e chiroterteri esponendoli al rischio di collisione. La restante area sottratta sarà oggetto di interventi di compensazione in aree da individuare insieme agli enti locali e/o ai gestori delle aree protette...."*

Osservazioni.

Tale ripristino non risulta essere attuabile in quanto la viabilità di servizio per eventuali interventi urgenti e/o manutentivi e/o di sostituzione impiantistica non permettono un ripristino della viabilità preesistente (attualmente in alcuni tratti di circa 2 metri di larghezza !!!



Foto del 11/05/2024 ritraente la viabilità di servizio all'ampliamento dell'impianto eolico di FEN , che secondo il progetto verrebbe utilizzata anche per questo. Come si nota visivamente 'apertura del disboscamento ammonta a circa 15-20 metri di larghezza !!.

Tale osservazioni valgono anche per le infrastrutture di servizio quali le piazzole che ospitano l'impianto.



Foto del 11/05/2024 ritraente la viabilità di servizio all'ampliamento dell'impianto eolico di FEN , che secondo il progetto verrebbe utilizzata anche per questo. Come si nota visivamente 'apertura del disboscamento ammonta a circa 15-20 metri di larghezza e di 50

metri per la piazzola (lato destro la feccia indica l'area di apertura della nuova strada nella fitta faggeta habitat) !!.



Ortofoto google earth ritraente nel 2023 l'ampliamento dell'impianto eolico di FEN energia



Ortofoto ritraente l'impianto eolico ampliato di FEN Energia e l'impatto sulla faggeta habitat.

Le ortofoto che seguono mostrano lo stato dei luoghi dopo 12 anni circa dalla messa in opera dell'impianto sottostante di Fen energia.

Ed infine riteniamo porre all'attenzione quanto dichiarato sempre nel progetto alla voce:

OPERE DI INGEGNERIA AMBIENTALE

6.1. GENERALITÀ

"..Tra le specifiche dettate dal Committente dell'opera riveste un ruolo importante la volontà di preservare l'“habitus naturale” mediante l'adozione di tutte le possibili tecniche di bioingegneria ambientale. ...”.



Estratti ortofotografici del parco eolico di Prà Boè in habitat faggeta, **dove si evidenzia che a distanza di anni l'impatto della viabilità di collegamento tra le torri eoliche è sostanzialmente rimasto immutato.**



Ortofoto ritraente l'impianto eolico esistente e le linee indicative per quello proposto. Vedasi l'impatto sulla faggeta habitat.

Quindi si riconferma quanto già osservato in precedenza :

A) il plinto dell'aerogeneratore e relativa viabilità e piazzole n. 1 (F01) si collocano in posizione di disturbo rispetto al corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (faggeta su crinale che verrebbe completamente cancellata), e la rispettiva area spazzata dalle pale vi agisce in senso perturbativo. Lungo l'area boscata a faggeta sono inoltre presenti specie vegetali quali, *Erythronium dens-canis* e *Leucojum vernalis* oggetto di tutela ai sensi della L.R. 09/84, L.R. 28/09.

B) il plinto dell'aerogeneratore n. 3 e relativa viabilità e piazzole (F03 avifauna ed habitat faggeta) intercettano il corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (ed

avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale ne permea il percorso nella sua porzione occidentale. Sono inoltre presenti specie vegetali quali **Erythronium dens-canis**, **Crocus ligusticus Mariotti**, **Leucojum vernum**) oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09.**

C) il plinto dell'aerogeneratore n. 4 e relativa viabilità e piazzole (F04 avifauna ed habitat faggeta) intercettano il corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale ne permea il percorso nella sua porzione. Lungo il percorso sono inoltre presenti specie vegetali quali **Erythronium dens-canis, **Vaccinium myrtillus L.**, **Crocus ligusticus Mariotti**, **Leucojum vernum**) oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09.****

D) il plinto dell'aerogeneratore n. 5 e relativa viabilità e piazzole (F05) si collocano in posizione di disturbo rispetto al corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna ed habitat faggeta) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi agisce in senso perturbativo. Lungo il percorso e nell'area interessata sono inoltre presenti specie vegetali quali **Leucojum vernum) oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09.****

Inoltre la nuova ed impattante viabilità di servizio al parco eolico ed in particolare alla pala n. F05 ricade all'interno dell'Area Protetta provinciale Rocche Bianche. **Tali aree fanno parte del Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali, parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona** approvato dal Consiglio provinciale di Savona con delibera n.42 in data 28/07/05; approvato dal **Consiglio Regionale della Regione Liguria con deliberazione n. 31 del 20/12/2004.**

L'interferenza con i relativi corridoi avrebbe pertanto l'effetto nefasto di creare delle isole ecologiche prive della vitalità faunistica e vegetazionale (specie ed habitat e relativi corridoi) per la cui tutela esse sono predisposte.

Insomma, l'intervento in parola **incide negativamente, inevitabilmente e sostanzialmente sulla Rete Natura 2000, e sulle aree protette provinciali, svuotandone la funzione e degradandone il ruolo di tutela cui dovrebbero assolvere.**

In questo senso, l'impianto eolico ricade "anche parzialmente" (come prescritto dall'art. 6, co. 7 Cod. Ambiente), nella Rete Natura 2000. Anzi, a ben vedere l'intervento contestato è fonte di effetti pregiudizievoli estesi in senso onnicomprensivo dell'intera Rete, menomando la funzionalità di tutte le aree ZSC e ZPS che attraversano l'entroterra del Ponente Ligure.

Si tratta di una zona già gravata in misura consistente da altri parchi eolici, AGGIORNATI AL 2024 quali sono:

a) ampliamento eseguito del parco "Prà Boè", con 2 aerogeneratori della potenza complessiva di 6 MW;

b) il parco " Prà Boè", con 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 6 MW, sito nei Comuni di Mallare e Orco Feglino;

c) il parco " Pian dei Corsi", con 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 2,4 MW

sito nel Comune di Calice ligure già edificati;

d) il parco "Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,5 MW** già edificati, in Comune di Rialto;

e) il parco "Madonna della Neve", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,7 MW** già edificati, in Comune di Bormida;

f) ampliamento del parco "Madonna della Neve", con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,6 MW** già edificati, nei Comuni di Bormida e Rialto di cui uno in fase di realizzazione ;

g) presenza di un aerogeneratore in Comune di Bormida loc. Baltera;

h) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località " Sella-Chioggia" , con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1.6 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;

i) il parco eolico appena realizzato in Località "Pratogrande" con ulteriore **1 aerogeneratore** della potenza complessiva di **3.5 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;

l) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località " Pian Merlino" , con ulteriore **1 aerogeneratore** della potenza complessiva di **4.2 MW** nel Comune di Calice ligure;

m) un nuovo parco eolico presentato della potenza complessiva di circa **30 MW** con ulteriori **7 aerogeneratori** in continuità con quello ampliato di Prà Boe' nei Comuni di Calice ligure e Mallare denominato bric del Vento

n) una proposta di **nuovo parco eolico** in fase di screening/VIA in Località "Bric dei Prati" con ulteriore 1 aerogeneratore della potenza complessiva di **4.2 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto.

In tale contesto, il progetto di impianto eolico costituisce, a meglio vedere, non semplicemente un parco eolico a sé stante; bensì **la vera e propria prosecuzione e ampliamento di altri parchi eolici insistenti sulla medesima area.**

Pertanto, il progetto si pone in linea di, per così dire, "naturale" continuità con gli altri impianti.

Ad integrazione si osserva che la transizione ecologica non può giustificare il deturpamento delle Bellezze Naturali

Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, in ultimo Il Tar Sardegna è intervenuto sentenze successive sulla tematica del rapporto, sempre più contraddittorio, tra le norme di accelerazione per la autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la necessità di rispettare le norme di tutela del Paesaggio sia sotto il profilo estetico che naturalistico.

Le sentenze tracciano un indirizzo significativo e anche in controtendenza con altre sentenze dei giudici amministrativi che hanno teso a privilegiare gli impianti da fonti rinnovabili rispetto ad una rigorosa tutela del Paesaggio e dei Beni Ambientali tutelati dal Codice ma anche da normative di derivazione comunitaria come quella sulla biodiversità Più recentemente è intervenuta la sentenza **Tar Sardegna n° 63 del 30 gennaio 2024** che ha dichiarato legittimo il provvedimento di VIA su un progetto di parco eolico (15

aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno e relative opere di servizio e connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da realizzarsi in un'area montana della Sardegna centrale)

Nel caso concreto, in un'area ricca di bosco e macchia mediterranea evoluta, come evidenzia la Regione autonoma della Sardegna nel suo parere endoprocedimentale, "l'effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell'impianto eolico è rappresentato dall'asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie complessiva di circa 4,5 ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l'allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l'asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, **una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente (circa 50 metri quadrati/aerogeneratore, occupati dalla flangia)**". E questa riguarderebbe perfettamente il caso in questione !!.

Secondo la sentenza le agevolazioni verso le Fonti Rinnovabili e relativi impianti che le utilizzano ai fini degli obiettivi della decarbonizzazione stabiliti in sede UE: "*non hanno affatto comportato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023)*".

Si ribadisce inoltre quanto già osservato nelle precedenti osservazioni al progetto dove:

*"la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, **a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente"**.*

*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui **"per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione"**: Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).

L'installazione del Parco comporterebbe altresì il **c.d. effetto barriera** che, come già visto, inciderebbe sulla conformazione paesistica dei crinali delle colline, **nonché in maniera definitivamente lesiva sui predetti corridoi ecologici e dunque sulla Rete Natura 2000.**

Sotto altro profilo, come già precedentemente osservato nel complesso, la proposta risulta invasiva con riferimento anche ai vincoli derivanti dall'**appartenenza dell'area in questione alla Rete Escursionistica Ligure (REL)**, disciplinata e tutelata dalla L.R. 24/2009.

Presunta violazione dell'art. 5 della L.R. 24/2009, **la trama escursionistica di cui l'area in questione fa parte è di interesse pubblico, in quanto "i percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica"**.

- 7) **PUNTO TRACCIATI E VIE DI ACCESSO.** Elevate criticità ed interferenze con gli habitat naturali in riferimento alla realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole di servizio e della nuova viabilità'.

Come già rilevato nel punto 3 Osservazioni.

Un impatto non rilevante come si evince dal progetto, non può corrispondere al vero in quanto come da sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto, in particolare i previsti percorsi che interessano le pale FO2,F03,F04,F05, **saranno per forza interessati da enormi sbancamenti per consentire sia un livello di pendenza adeguato, sia una dimensione accettabile al trasporto ed installazione delle pale eoliche.**

Il raggio minimo di curvatura (35 metri) necessario è estremamente ampio e la viabilità di crinale presente che verrebbe percorsa dai mezzi non presenta assolutamente questa caratteristica.

Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l'ambiente circostante, specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da sentieri di **MODESTE DIMENSIONI**, (da un metro e mezzo di larghezza a circa 2 metri max- percorsi **REL-AVML e di collegamento**). Non è possibile affermare che la strada all'interno del bosco avrà larghezza massima di 4-5 m, infatti, se ai bordi delle strade principali e della provinciale dovranno essere tagliate piante presenti, per permettere il passaggio dei mezzi, una strada con caratteristiche analoghe dovrà essere creata all'interno del bosco. **Le strade create dovranno pertanto avere una larghezza di 8-10 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle successive foto, il percorso medio dei sentieri nel bosco è di circa 1,5 m.**



Presenza di un sentiero utilizzato dalle MTB nella faggeta interessata dalla nuova viabilità proposta nelle integrazioni progettuali

Va sottolineato inoltre che per ogni aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.

8) **PUNTO**. CONTRASTO CON LA LEGGE REGIONALE L.R. 24/09 E S.M.I..

IMPATTI SULLA RETE SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA, AVML-SENTIERO TERRE ALTE.

Nelle integrazioni progettuali si evince che

nell'area in esame è identificato un "Itinerario Escursionistico" (IE1) associato alla viabilità che si sviluppa, in parte, lungo il crinale principale, dal Colle di Melogno al Bric Chioggia... Gli Itinerari Escursionistici, come definito alla lettera h), comma 2, dell'articolo 30 delle Nda, sono "percorsi pedonali inseriti nella rete principale dei grandi itinerari storici di

attraversamento della regione, opportunamente segnalati ed attrezzati, (..) nonché dotati di punti di appoggio in corrispondenza dei luoghi più accessibili o di maggior afflusso previsto". La disciplina precisa che, qualora le indicazioni coincidano con situazioni in atto, le stesse si devono intendere come "preordinate a consentire l'integrazione ed il completamento delle attrezzature esistenti". In merito a tale indicazione, nella Scheda dell'Ambito Territoriale n. 42, indirettamente, si richiama la "proposta di valorizzazione itineraria concernente la percorrenza storico-etnografica orientata in direzione dello spartiacque tirrenico (Alta Via)".

La relazione specifica indica quindi che sarà interessato dai lavori un tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri, senza indicare però come sarà gestita la chiusura del tratto di tale importante asse sentieristico e quale è la stima della ricaduta (anche economica) dei lavori in progetto sulla fruibilità dell'area; si consideri che la zona dell'ex Base Nato e della displuviale Melogno-Pian dei Corsi costituisce una delle aree più frequentate dal turismo outdoor legato alle mountain bike, con notevole flusso di bikers in tutti i periodi dell'anno: i lavori in progetto avranno impatti sia diretti (chiusura o limitazione del traffico) e indiretti (depauperamento dei valori paesaggistici e ambientali con perdita dell'interesse turistico) sull'intero comprensorio.

Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :...

2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale , si osserva che

Il progetto in questione si pone in contrasto:

b) *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto. La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, in quanto parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.*

- **In ultimo la RELAZIONE ISTRUTTORIA n° S870 del 10 Giugno 2022. Art.19 D. Lgs. n. 152/2006. Progetto di Impianto Eolico di 7 aerogeneratori denominato 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare - Orco Feglino - Calice Ligure (SV). Proponente: FERA Srl. Assoggettamento a VIA.**

Nell'istruttoria si legge:


DECRETA per i motivi di cui in premessa: 1. che il progetto di Impianto eolico costituito da sette aerogeneratori presso Bric del Borro, denominato 'BRIC DEL VENTO', nel territorio dei comuni di Mallare, Orco Feglino e Calice Ligure (SV), debba essere assoggettato a procedimento di VIA regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 in quanto l'intervento e le modalità operative previste dal Proponente comportano varie e complesse criticità inerenti la sovrapposizione o l'interferenza del progetto con altri impianti eolici in

corso di realizzazione o in progetto, le matrici paesaggio e biodiversità, come riportato nell'allegata Relazione Istruttoria n. S870 del 06/06/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

...

Percorsi infraparco: La viabilità da adeguare corrisponde a sentieri trekking/MTB e a piste forestali che dalla zona "Crocevia" si snodano fino ai punti individuati per il posizionamento delle sette turbine a progetto seguendo uno sviluppo planimetrico complessivo di circa 2960 m.

Le opere accessorie alle 7 turbine eoliche risultano alterare in misura paesisticamente percepibile la naturalità dello stato di luoghi (scassi in roccia e scavi in terra, riporti, disboscamenti localizzati) e non risultano facilmente applicabili cautele volte a sistemazioni geomorfologiche e recuperi vegetazionali e a far aderire al suolo la nuova viabilità con frequenti cambi di livellette e andamento tortuoso. **L'intervento determina un significativo impatto sul quadro vincolistico che tutela l'area nei suoi valori paesaggistici e peculiarità naturali. Le nuove turbine sovrastano le chiome del bosco e costituiscono un elemento dirompente e di forte impatto paesaggistico per le visuali panoramiche e nelle dirette prossimità. Le previste modifiche alla copertura boscata e alla morfologia del suolo paventano l'irreversibilità e il carattere stabile delle stesse.**



Area e presenza di sentieri tutelati.

Estratto fonte

<http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CaroWebNet/CwMappa.aspx>

Confronto cartografico del percorso AVML(Alta Via dei Monti Liguri) -REL-TERRE ALTE

Come rilevabile dalla documentazione fotografica allegata alle presenti osservazioni, buona parte dei percorsi interessati dal progetto risultano essere sentieri PEDONALI con larghezza massima 2 metri !!!.

L.R. 16 giugno 2009, n. 24. Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, **nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.** Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.

2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.

3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA

Art. 11. (Norme generali di comportamento)

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:

b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,

forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;

e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.

Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale.

Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adequamento della stessa .

A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

Risulta l'evidente alterazione morfologica che la stessa viabilità ex novo produrrebbe.

Sentiero Terre Alte

Itinerario 5: Pian dei Corsi – Colle di San Giacomo
Partenza: Pian dei Corsi – Arrivo: Colla di San Giacomo – Tempo di percorrenza 2h 15' – Difficoltà: E (Escursionistico).



Quindi si ritiene che il progetto comporti anche impatti negativi sulla fruizione escursionistica dell'area non mitigabili.

Conclusioni

Tali effetti di intervento con allargamenti necessari come da progetto lungo la REL, TA **risultano in palese violazione della normativa vigente !.**

9) PUNTO. IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA

Osservazioni circa la compresenza di altri impianti esistenti ed autorizzati nel medesimo Ambito Territoriale, come definito al par. 4.1 delle Linee Guida di cui al DM 30.03.2015 ai fini della valutazione degli impatti cumulativi dell'intervento.

Si rimarcano le criticità già espresse nelle precedenti osservazioni.

Come già osservato in precedenza nell'areale di circa 7 km, sono presenti già diversi impianti esistenti ed altri sono stati approvati o presentati. E quello proposto da Repower interferirebbe con quello proposto da FERA.

Contrasto con quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :...

"2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale

Con riferimento alla collocazione di impianti eolici si richiamano integralmente il punto delle Linee Guida Nazionali **come di seguito specificati, chiarendo che la sussistenza del maggior numero possibile di questi indicatori costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti":**

L'intervento in questione quindi trova ulteriore e decisivo argomento anche ove si ponga

mente al c.d. "**effetto pregiudizievole cumulativo**" che il progetto del parco eolico arrecherebbe all'area in questione.

La zona difatti è già gravata in misura consistente da altri parchi eolici, quali sono (già in precedenza elencati):

a) ampliamento eseguito del parco "Prà Boè", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**;

b) il parco " Prà Boè", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**, sito nei Comuni di Mallare e Orco Feglino;

c) il parco " Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,4 MW** sito nel Comune di Calice ligure già edificati;

d) il parco "Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,5 MW** già edificati, in Comune di Rialto;

e) il parco "Madonna della Neve", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,7 MW** già edificati, in Comune di Bormida;

f) ampliamento del parco "Madonna della Neve", con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,6 MW** già edificati, nei Comuni di Bormida e Rialto di cui uno in fase di realizzazione ;

g) presenza di un aerogeneratore in Comune di Bormida loc. Baltera;


h) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località " Sella-Chioggia" , con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1.6 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;

i) il parco eolico appena realizzato in Località "Pratogrande" con ulteriore **1 aerogeneratore** della potenza complessiva di **3.5 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;

l) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località " Pian Merlino" , con ulteriore **1 aerogeneratore** della potenza complessiva di **4.2 MW** nel Comune di Calice ligure;

m) un nuovo parco eolico presentato della potenza complessiva di circa **30 MW** con ulteriori **7 aerogeneratori** in continuità con quello ampliato di Prà Boe' nei Comuni di Calice ligure e Mallare denominato bric del Vento

n) una proposta di **nuovo parco eolico** in fase di screening/VIA in Località "Bric dei Prati" con ulteriore 1 aerogeneratore della potenza complessiva di **4.2 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto.



In tale contesto, il progetto di impianto eolico costituisce, a meglio vedere, non semplicemente un impianto eolico a sé stante; bensì **la vera e propria prosecuzione e ampliamento di altri impianti eolici insistenti sulla medesima area.**

Inoltre i progetti tra quello realizzato e questo proposto nell'insieme contrasterebbero anche :

.....e comunque collocazione tale da non creare effetto "barriera" e/o effetto "selva"..";

A tal riguardo il progetto in questione contrasterebbe con altri valutazioni-pareri forniti dalla Regione Liguria in merito a precedenti progetti presentati, quali:

1) In primis un vecchio progetto che ricalca in parte l'areale degli aerogeneratori F02.F03,F04 e dove la REGIONE LIGURIA si era espressa con PARERE NEGATIVO in relazione d un impianto molto più piccolo (850Kw ogni pala) con fondazioni meno impattanti rispetto a quelle enormi ora presentate !!:

In occasione dello screening condotto sul precedente ampliamento dell'impianto eolico di Calice Ligure, mediante aggiunta di due aerogeneratori al preesistente (DGR n. 722/2002), erano stati evidenziati i seguenti aspetti:

- la criticità dell'inserimento paesistico dell'ampliamento;
 - la necessità di ripristinare le specie floristiche protette ai sensi della l.r. n. 9/84 (*Orchis sambucina e Erythronium dens-canis*),

Il parere della struttura competente al rilascio dell'autorizzazione paesistica ritiene che le nuove opere stradali e gli interventi di sistemazione del suolo necessari alla realizzazione dell'impianto siano a priori troppo incidenti e poco mitigabili.

È inoltre necessario realizzare ex novo la connessione alla rete elettrica, sulla cabina primaria di Finale Ligure, mediante un cavidotto lungo 5 km.

*Poiché la scelta del sito risulta dal confronto con varie alternative di collocazione ed assetto, valutate peraltro in modo accurato, **è da ritenere che l'ampliamento dell'impianto eolico di Calice Ligure comporta interventi impattanti e sostanzialmente non rispondenti ai criteri di cui alla DGR n. 966/2002.***

Non vengono adeguatamente valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso).

Pertanto il progetto contrasta con quanto già rilevato in precedenza e nelle integrazioni presentate non si rilevano superati gli aspetti rilevati allora dalla Regione Liguria

10) PUNTO. IMPATTI SULLA BIODIVERSITA' (VEGETAZIONALI) NON MITIGABILI

Nel progetto integrato si evince che

la superficie totale compresa delle piazzole e della viabilità risulterebbe ora di circa 49300mq

Mentre poi si rileva invece che

“..L'entità della faggeta interessata dalle opere in progetto è quantificata in ca 69.000 mq di cui 45.000 mq trasformati in modo definitivo per la durata di vita dell'impianto e 24.000 mq trasformati in modo temporaneo solo durante l'esecuzione del cantiere..”.

si evince quanto segue:

Osservazioni. (da esaminare attentamente anche quanto riportato fotograficamente nell'allegato fotografico ed ortofotografico)

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.

Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I) quali Foreste cod. 9110, tutelato dalle direttive comunitarie e dal D.lgs 152/06, nonché altre presenze di habitat e specie, risultano già elementi forti di criticità.

Il danneggiamento dell'habitat della faggeta e la tutela con la direttiva habitat

Nel progetto alla voce

2.2 Inquadramento ambientale dell'area di progetto (Vegetazione) si evince che

L'area di progetto si colloca intorno ai 1.000 m di quota **lungo l'Alta Via dei Monti Liguri**, ed è caratterizzata dal punto di vista vegetazionale, **da una faggeta mesotrofica molto omogenea** 2. Queste faggete in Liguria possono presentarsi in mescolanza con Abete bianco e/o Castagno e sono presenti in bassi e medi versanti su substrati silicatici o misti. In generale questi boschi si presentano in formazioni a ceduo, fustaie sopra ceduo e localmente fustaie, di età variabile. L'aerogeneratore n. 7 rientra invece nella fascia dei castagneti.

L'assenza di aree aperte, e il sottobosco pressoché assente, non favoriscono la presenza di specie floristiche.

.....Osservazioni

Aspetti forestali e vegetazionali

L'elaborato integrativo "Integrazioni del 10/04/2024 – Relazione forestale", codice documento "Doc122", contiene i risultati dell'analisi forestale e floristica richiesta dalla Provincia di Savona. Si rileva in via preliminare come tale documento pertanto sia stato associato alla documentazione di **progetto solo in un secondo tempo, mentre nella fase iniziale tali aspetti risultavano non indagati; inoltre il periodo di esecuzione dei sopralluoghi citato nella relazione stessa (ottobre-novembre 2022 e inizio annualità 2023) risulta poco adatto all'esecuzione di rilievi floristici e vegetazionali che dovrebbero invece essere effettuati in periodi nei quali le specie erbacee ed arboree manifestano le loro caratteristiche attraverso la loro fioritura o l'emissione di organi verdi;** l'elaborato risulta che "si è proceduto all'identificazione dei culmi fogliari..." che tuttavia, vista la stagione, si ritiene fossero presenti in numero estremamente limitato o addirittura assenti. **Viene altresì specificata la realizzazione di aree di saggio circolari, riportando uno stralcio cartografico a piccola scala che ne comprende 5, mentre appena di seguito viene specificato che ne sono state delimitate 4.**

In merito all'entità della presenza di specie erbacee ed arboree, viene indicato come siano "assenti specie di pregio", tuttavia non è stato possibile reperire un elenco o piedilista di rilievo all'interno della documentazione resa disponibile sul portale

MISE. Analoga considerazione può essere fatta per l'entità del prelievo arboreo, indicando come specie prevalente il faggio senza che tuttavia siano disponibili ulteriori specificazioni.

Il paragrafo "Superficie oggetto di ripristino ambientale" contiene indicazioni generiche sulle aree interessate dal ripristino ambientale, risultando tuttavia carente di indicazioni quantitative riferite almeno ai 4 elementi principali del progetto, ovvero i 7 aerogeneratori e la loro area di base, la viabilità di servizio, i cavidotti e la sottostazione elettrica. L'area di 3,2 ha citata risulta ampiamente sottostimata rispetto alle reali necessità di cantiere: **prendendo a riferimento anche la sola realizzazione delle aree di base degli aerogeneratori per una superficie di circa 2.500 m² (0,25 ha) ne risulta una superficie di circa 1,75 ha al netto di ulteriori necessità di cantiere.** Nulla viene specificato in relazione alla lunghezza dei tracciati viari, alla larghezza delle scarpate da ripristinare, alle modalità operative di realizzazione.

In relazione alle attività di ripristino ambientale, l'elaborato in oggetto riporta alcune indicazioni qualitative circa le opere, **omettendo di considerare l'evoluzione del paesaggio agro-forestale della zona di Pian dei Corsi negli ultimi 70 anni e limitandosi a enumerare un limitato numero di specie da porre a dimora, senza alcuna indicazione relativa al numero di tali esemplari e alle loro classi dimensionali, per tacere della necessità di provvedere ad un approfondimento puntuale in prossimità di ciascuno dei 4 elementi fondamentali del progetto.**

Il paragrafo relativo al "Piano di manutenzione colturale" risulta oltremodo affetto da gravi carenze in relazione sia al numero e alla frequenza delle "verifiche annuali" che della composizione, tipologia e caratteristiche degli interventi di ripristino in caso di avversità.

La documentazione fotografica allegata risulta priva di riferimenti cartografici che ne consentano una idonea localizzazione così come risulta priva di una minima descrizione e/o legenda che chiarisca gli elementi oggetto della ripresa fotografica.

In ultima analisi, la "relazione forestale" risulta assolutamente inadeguata alla descrizione dello stato dei luoghi, delle necessità progettuali, alla descrizione dei popolamenti erbacei e arborei presenti e alla valutazione degli impatti del progetto sulle componenti biotiche e abiotiche del sito, risultando gravemente carente degli elementi minimi per una sua corretta valutazione; i rilievi risultano essere stati realizzati in un periodo dell'anno assolutamente non idoneo a rappresentare lo stato dei luoghi, mancando di elementi quali la definizione del contesto paesaggistico, di indicazioni puntuali relative agli interventi di mitigazione dell'inserimento di aerogeneratori, cavidotti, cabina elettrica, viabilità esistente e a progetto, rilievi e sopralluoghi relazione forestale a corredo del progetto, a partire dallo stato dei luoghi ex-ante e successiva analisi ex-post, oltre a rilievi vegetazionali, floristici (e anche faunistici) e ad un inquadramento vegetazionale dell'area. La stessa determinazione dei prelievi arborei risulta carente e priva di elementi di dettaglio, necessari per una sua valutazione, così come le opere di ripristino ambientale risultano descritte solo in via sommaria mancando dell'individuazione delle specie vegetali da impiegarsi, in termini

di tipologia, quantità e caratteristiche degli esemplari, sulla base della superficie interessata dai lavori e della tipologia di aree e di interventi a progetto, senza alcun riferimento ad eventuali opere di ingegneria naturalistica o altre tipologie di intervento a carico di scarpate, fronti di scavo, eccetera quali grate vive, palificate, eccetera.



In colore blu l'areale comprensivo del corridoio boschivo della faggeta oggetto degli interventi di realizzazione degli impianti eolici.

Tipi Forestali 2013

Categoria	FA
Descrizione Categoria	FAGGETE
Tipo Forestale	FA20X
Descrizione Tipo Forestale	FAGGETA MESOTROFICA
Variante	FA20X
Descrizione Variante	

Categoria	Tipo forestale	Cod CORINE BIOTOPES	Cod NATURA 2000
CASTAGNETI (CA)	Castagneto da frutto (CA10X)	83.12	-
	Castagneto termofilo (CA20X) var. con pino marittimo (CA20A) var. con carpino nero (CA20B)	41.9	
	Castagneto acidofilo (CA30X) var. con rovere e/o roverella (CA30A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA30B) var. con faggio (CA30C) var. con cerro (CA30D)	41.9	9260 Foreste di <i>Castanea sativa</i>
	Castagneto neutrofilo (CA40X) var. con carpino nero (CA40A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA40B)	41.9	
FAGGETE (FA)	Faggeta oligotrofica (FA10X) var. con castagno (FA10A) var. con rovere (FA10B) var. con pino silvestre e/o altre conifere (FA10C)	41.171	9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>
	Faggeta mesotrofica (FA20X) var. con castagno (FA20B) var. con abete bianco (FA20A)	41.171→41.174	se con <i>Taxus/Ilex</i> 9210* Faggeti degli Appen- nini con <i>Taxus e Ilex</i> se in Appennino 9220 Faggeti degli Appennini, con <i>Abies alba e Abies</i> <i>nebrodensis</i>

Estratto dal sito ambienteinliguria relativo agli habitat di faggeta presenti.

l'area a progetto è classificabile come "Faggeta del *Luzulo-Fagetum*" COD. 9110. Tale habitat, vulnerabile e a bassa resilienza, è particolarmente importante. L'area interessata al progetto non è lontana dall'unica zona ligure in cui questo habitat è stato accertato e ciò avvalora il forte sospetto che la faggeta dell'area a progetto sia effettivamente ascrivibile all'habitat 9120 ("faggeti acidofili con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus*"). Il fatto che il bosco sia in parte ceduo, non ne sminuisce l'importanza. Anzi lo rende ancora più vulnerabile e degno di un'attenta gestione. La presenza di *Ilex* e *Taxus* attribuiscono

all'habitat anche una notevole funzione trofica per numerose specie di uccelli e lo individuano come rilevante "habitat di specie" .

- 1) Viene riportata la presenza di numerose specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006 che invece vengono spesso considerate irrilevanti ai fini della normativa vigente sulla conservazione della biodiversità. Fra tali specie, oltre a molteplici uccelli elencati nella check list, sono inclusi vari invertebrati e vertebrati. Sarebbe stato necessario, almeno per evidenziare una formale ottemperanza al decreto 152, discutere adeguatamente i motivi per cui si può escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie in questione.



Le foto ritraggono la presenza di gruppi di Leucojum vernum all'interno dell'area oggetto poi di sbancamento successivo relativo alla nuova viabilità nell'adiacente parco eolico.



Foto ritraenti come si presentava prima dei lavori l'area oggetto di realizzazione della viabilità alla seconda pala di Prà boè. Presenza di numerosi esemplari di campanellino.

Impatti sulla Rete ecologica regionale

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di

elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** “**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3**”;

- Presenza di habitat puntiforme

TOPONIMO STAZIONE: Crocevia

HABITAT PRESENTI: Faggete acidofile oligotrofe riferibili all'associazione Luzulo-Fagetum

– Corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi

– In prossimità di Corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici;

– Numerosi altri elementi di biodiversità:

– COLLA DI SAN GIACOMO: Passo per migrazione avifauna

– Presenza a poca distanza dei faggi monumentali di Benevento

– Dalla carta bionaturalistica della Regione Liguria e dalla carta delle connessioni ecologiche potenziali della Rete Natura 2000, l'area in oggetto risulta indicata come :

– boschi di alto fusto e boschi invecchiati misti;

L'area interessata dagli impianti eolici è stata oggetto di diverse battaglie napoleoniche di cui sono visibili ancora i resti soprattutto nel versante verso Mallare. Infatti durante l'occupazione napoleonica, Mallare fu martoriata trovandosi vicino al Colle di S. Giacomo, punto strategico conteso tra le truppe austro-piemontesi e quelle francesi. A poca distanza in località Benevento c'è un gruppo arboreo di quattro faggi (*Fagus Sylvatica*) di nove metri di circonferenza, trentuno di altezza e un'età presunta di duecento anni; ed oggetto di tutela ai sensi della L.R. 04/99.

11) PUNTO. IMPATTI SULLA VEGETAZIONE PROTETTA.

Come si può leggere nelle diverse relazioni e confrontandole con i sopralluoghi effettuati in loco si rileva che nelle integrazioni presentate confermano gli elementi floristici di pregio e tutelati come da sopralluoghi effettuati da guardie del WWF Savona durante l'anno in corso. Si rileva che in tale Periodo dell'anno (Febbraio-Aprile), nell'areale sono presenti in fase di fioritura specie vegetali oggetto di tutela quali **Campanellino (*Leucojum vernum*)**, **Croco (*Crocus ligusticus*)**, **esemplari di Agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e Dente di cane (*Erythronium dens-canis*)**;

Non vengono riportati nello studio altri sopralluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela.

Confronto puntuale F01

Confronto con le foto estratte dal progetto

Osservazioni. Si ribadisce quanto già osservato in precedenza

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte della faggeta habitat (vedere allegato fotografico ed ortofotografico).




Nell'area interessata dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, Erythronium dens-canis e Leucojum vernum oggetto di tutela ai sensi della L.R. 09/84, L.R. 28/09. (vedi allegato foto).

Si staglia all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica.

Confronto puntuale F02

Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte della faggeta habitat (vedere allegato fotografico ed ortofotografico).



Nell'area interessata dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, Erythronium dens-canis e Leucojum vernum oggetto di tutela ai sensi della L.R. 09/84, L.R. 28/09.
(vedi allegato foto).

Confronto puntuale F03

Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte della faggeta habitat (vedere allegato fotografico ed ortofotografico).




Nell'area interessata dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, Erythronium dens-canis, Vaccinium myrtillus e Leucojum vernum oggetto di tutela ai sensi della L.R. 09/84, L.R. 28/09.
(vedi allegato foto).

Si staglia all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica.

Confronto puntuale F04

Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte della faggeta habitat (vedere allegato fotografico ed ortofotografico).




Nell'area interessata dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, Erythronium dens-canis, Croco (Crocus ligusticus e Leucojum vernum oggetto di tutela ai sensi della L.R. 09/84, L.R. 28/09.

(vedi allegato foto).

Confronto puntuale F05

Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte della faggeta habitat (vedere allegato fotografico ed ortofotografico).




Nell'area interessata dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, Erythronium dens-canis, Croco

(Crocus ligusticus e Leucojum vernum oggetto di tutela ai sensi della L.R. 09/84, L.R. 28/09. (vedi allegato foto).

Confronto puntuale F06

Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte della faggeta habitat e castagneto misto (vedere allegato fotografico ed ortofotografico)




Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero oltre a numerosi esemplari di faggio (habitat) nocciuleti e castagno, anche numerosi gruppi o singoli esemplari di Campanellino (Leucojum vernum). (vedi allegato foto).

Confronto puntuale F07

Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte del faggio e castagneto misto oggetto di miglioramento boschivo



Osservazioni

Quindi anche a fronte delle integrazioni progettuali, ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie" appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la Direttiva 2009/174/CE] impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (art. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).***


In virtù di tale collocazione mediana tra i predetti Siti della Rete natura 2000, **l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per specie di ambienti boschivi, sia per specie di ambienti acquatici** che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e ZPS, **rientrando nella rete di tutela Natura 2000.**

12) **PUNTO**. CONTRASTO CON le Aree Protette di livello locale (provinciale).

Nel progetto si evince che In prossimità dell'area d'impianto è presente l'area protetta provinciale "Rocche Bianche"

Osservazioni.

- UNA PARTE dell'impianto e le relative infrastrutture compresa la viabilità di ricadono all'interno della ZONA C (Area di Protezione), Area Protetta provinciale denominata "Rocche bianche" codice 13-VA-Rb.



Estratto dell'area protetta provinciale.

Si rammenta che l'area protetta provinciale, rientra a tutti gli effetti nella Legge Quadro sulle aree protette n. 394 del 6/12/1991;

(*) da PEARL Regione Liguria. Valutazione di incidenza.

2.2 Aree naturali protette e Rete Ecologica

Il territorio regionale ligure presenta una elevatissima ricchezza in termini di biodiversità ed il sistema dei parchi e delle aree naturalistiche liguri offre una efficace rassegna della straordinaria varietà ambientale della Liguria.

Il Sistema Regionale delle Aree Protette della Liguria, presenta oggi una diversificata gamma di tipologie di protezione e gestione:

- sistema di aree protette provinciali savonesi,

Unitamente alla Rete Natura 2000, Regione Liguria ha inteso realizzare una più ampia Rete Ecologica Regionale costituita dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico funzionali che risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area protetta provinciale. (vedi relativa scheda di istituzione).

Considerato che

le Finalità perseguite dalle aree protette provinciali sono :

- tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
- promozione di attività di studio e ricerca, didattiche e scientifiche;
- promozione della fruizione dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Inoltre si legge:

1)..... Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area

Sito importante per i contrasti floristici e vegetazionali legati alle differenze dei substrati geologici e delle esposizioni che permettono a breve distanza dal mare e a quote basse la presenza di frammenti di calluneto e di faggeta. Presenti habitat e specie di interesse prioritario, specie endemiche, rare, al limite nord-orientale di distribuzione o protette.

ALTRI PREGI NATURALISTICI

Elevata panoramicità, grande pregio botanico e paesaggistico, rocche calcaree.

Vie di accesso all'Alta Via dei Monti Liguri.

Flora orofila e mediterranea in contiguità.

PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA'

Fitopatie (*Matsucoccus feytaudi*, *Thaumetopoea pityocampa*)

Incendi

Viabilità forestale

□□ Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area

Endemismi vegetali

Campanula sabatia, *Campanula medium*, *Centaurea aplolepa*, *Festuca inops*

Altre specie di elevato valore fitogeografico

Barlia robertiana, *Cephalanthera damasonium*, *Cephalanthera longifolia*, *Epipactis atrorubens*,

Neottia nidus-avis, *Orchis anthropophora*, *Platanthera bifolca*.

PRINCIPALI SPECIE DI FAUNA

MAMMIFERI Capriolo, Daino, Lepre, Cinghiale

UCCELLI

Migratori *Alauda arvensis*, *Columba palumbus*, *Emberiza cia*, *E. cirius*, *Pernis apivorus*, *Scolopax rusticola*, *Streptopelia turtur*, *Sturnus vulgaris*, *Turdus iliacus*, *T. pilaris*, *T. viscivorus*, *Upupa epops*

Stanziali *Accipiter nisus*, *Aegithalos caudatus*, *Athene noctua*, *Buteo buteo*, *Carduelis cannabina*, *C. carduelis*, *Certhia brachydactyla*, *Corvus corone*, *Dendrocopos major*, *Erithacus rubecula*, *Fringilla coelebs*, *Garrulus glandarius*, *Motacilla alba*, *M. cinerea*, *Parus caeruleus*, *P. major*, *Passer domesticus*, *Phylloscopus collybita*, *Picus viridis*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Sitta europaea*, *Strix aluco*, *Sylvia atricapilla*, *S. melanocephala*, *Troglodytes troglodytes*, *Turdus merula*

Nidificanti *Apus apus*, *Asio otus*, *Caprimulgus europaeus*, *Cuculus canorus*, *Hirundo rustica*, *Jynx torquilla*, *Lanius collurio*, *Luscinia megarhynchos*, *Miliaria calandra*, *Phoenicurus phoenicurus*

Svernanti *Carduelis spinus*, *Fringilla montifringilla*, *Parus ater*, *Phoenicurus ochruros*, *Prunella modularis*, *Regulus ignicapillus*, *Turdus philomelos*

RETTILI *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Coluber viridiflavus*, *Natrix maura*, *Vipera aspis*, *Podarcis muralis*, *Lacerta viridis*,

ANFIBI *Bufo bufo*, *Hyla meridionalis*, *Rana dalmatina*, *Salamandra salamandra*

CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA

Dir. 92/43/CEE (interesse prioritario: I)

_ Habitat di interesse comunitario (All. I) *Praterie collinari*

Cod. I_6210 Terreni erbosi seminaturali su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (con siti importanti per orchidee) *Praterie terofitiche*

Cod. 6220 Pseudosteppa di graminacee e piante annue (Thero Brachypodietea) *Ambienti rupestri*

Cod. I_6110 Terreni erbosi calcarei carsici (*Alyso-Sedion albi*)

Cod. 8220 Vegetazione casmofitica dei versanti silicicoli

Cod. 8213 Vegetazione casmofitica dei versanti calcarei della Liguria e degli Appennini
Vegetazione arborea igrofila

Cod. I_91E0 Foreste alluvionali residue di *Alnion Glutinoso-Incanae*

6310 Matorral arborecente di *Quercus suber* e/o *Quercus ilex*

Cod. I_91H0 Boschi pannonici di Roverella *Foreste*

Cod. 9110 Faggete (*Luzulo-Fagetum*)

Arbusteti submontani

Cod. Brughiere basse a Calluna spesso ricche di *Genista* (Calluno – Genistion pilosae)
Pinete

Cod. 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

SPECIE CARATTERIZZANTI

_ Specie animali di interesse comunitario (All. II)

Rhinolophus euryale

_ Specie vegetali di interesse comunitario (All. II)

Campanula sabatia

_ Specie avifauna prioritarie

(All. I Dir. 79/409/CEE, SPEC–Species of European Conservation Concern: 1/2/3, Red List Nazionale)

Alauda arvensis, Emberiza cia, Pernis apivorus, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur (Tr)
Athene noctua, Pyrrhula pyrrhula (St) Asio otus, Caprimulgus europaeus, Hirundo rustica,
Jynx torquilla, Lanius collurio, Phoenicurus phoenicurus
(N)

(_): N = nidificante, St = stanziale, Sv = svernante, Tr = di transito

Specie flora protetta – L.R. 9/84 () ()

Ophrys fuciflora T Leuzea conifera P Orchis morio P Campanula sabatia T

Orchis papilionacea P

(_): T = protezione totale, P = protezione parziale

Specie fauna minore protetta – ex L.R.4/92 (I: specie particolarmente protette)

Coronella austriaca, Elaphe longissima, Coluber viridiflavus, Natrix maura, Vipera aspis,
Podarcis muralis, Lacerta viridis Bufo bufo, Hyla meridionalis, Rana dalmatina, Salamandra
salamandra.

Alla luce di ciò per quanto riguarda le finalità di salvaguardia ambientale e degli habitat presenti, il progetto in questione non risulterebbe congruente con quanto dettato dal PTC Provinciale.

Ne consegue che l'area essendo individuata nelle aree NON IDONEE alla costruzione di impianti eolici, pertanto **la realizzazione del parco eolico comporterebbe un incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili.**

Inoltre la precedente istruttoria regionale rilevava come l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.

Considerato che l'area interessata ivi ricade interamente in un'area protetta ai sensi delle leggi vigenti e QUINDI IN AREA NON IDONEA.

Possibili violazioni e probabili interferenze con quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n.1507/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009.....

.....non sono consentiti a) **gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dei suddetti habitat** se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento **degli habitat in soddisfacente stato di conservazione**. In particolare le attività di manutenzione idraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, da applicare sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio redatto da professionista con documentata esperienza nel campo bionaturalistico ed ambientale: ♦ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua: • preservare gli habitat di interesse comunitario (allegato I dir 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II dir 43/92/CE e all. I della dir. 79/409/CEE) • preservare da disturbo le specie di interesse conservazionistico (allegato II e IV dir 92/43/CE, allegato I dir 79/409/CE e specie endemiche) • mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti • mantenere la diversificazione strutturale degli habitat e specie presenti (età, dimensioni, ecc.).

Siti afferenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZPS): procedura di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3.

I progetti in esame, non procedono ad lavori specifici di valutazione dell'incidenza, secondo quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3, prendendo in considerazione, secondo il campo di applicazione geografico, gli effetti "sui" siti, e quindi in questo caso gli effetti indiretti.

13) PUNTO Contrasto con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi;

Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n.17), tra cui spiccano in particolare:

"... - le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

- zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;*
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);*

• le Important Bird Areas (I.B.A.):

• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;

- aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;

• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. ...” (aree boscate, rete idrografica ed usi civici).

Elementi della Rete Natura 2000

Si ricorda inoltre anche a fronte delle integrazioni, che a livello ecosistemico il progetto in questione non ha affrontato tra le altre cose:

le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile “banalizzazione” - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche;

la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chiroteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);

la tematica del consumo di suolo, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale da fonte rinnovabile, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche

(sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).

Risulta inadeguata la documentazione fornita al fine di escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.

Nello studio della vegetazione non vengono indicate possibili presenze in prossimità del reticolo idrografico di punti di acqua minori (pozze), importanti corridoi ecologici per le specie presenti.

La Valutazione di Incidenza Ambientale non prende in esame lo studio della Flora dei boschi e delle formazioni arbustive interessate dall'impianto eolico in oggetto e del raggio di almeno 5 chilometri complessivi.

14 **PUNTO**) IMPATTI DELLE OPERE SUL RETICOLO IDROGRAFICO E LE SORGENTI Incidenza delle opere sull'areale delle sorgenti.

Nelle integrazioni progettuali si legge:

10.6 RICHIESTA CT

Interferenze delle opere idrauliche di regimazione acque con la Rete Escursionistica Ligure (REL vedi doc "Osservazioni dell'Associazione WWF Italia Delegato Liguria in data 02/11/2022 Osservazioni del Pubblico MiTE-2022-0135573 10/11/2022").

10.6.1 Risposta al punto 10.6

Si rimanda agli elaborati progettuali 1454_G27 - 1454_G28 e 1454_G29 rappresentativi delle opere di regimazione idraulica in progetto. Come si evince dai suddetti elaborati non si rilevano interferenze tra le opere di regimazione idraulica e la rete escursionistica ligure.

Nella relazione idrologia-idraulica si evince:


Dall'analisi condotta si rileva come, data l'ubicazione dell'impianto (per la quasi totalità in corrispondenza displuviali) le interferenze con il reticolo idrografico esistente siano nulle.


- **garantire l'invarianza idraulica**, attraverso il mantenimento delle condizioni di "equilibrio idrologico-idraulico" esistenti ante operam: le opere in progetto determineranno un incremento pressoché nullo della portata di piena dei corpi idrici riceventi i deflussi superficiali originati dalle superfici interessate dagli interventi. Tale approccio consentirà di preservare e proteggere l'equilibrio idraulico naturale del sito e di garantire la resilienza del sistema per far fronte ai cambiamenti climatici futuri.
- **drenare il sito efficacemente**, attraverso la regimazione e controllo delle acque che defluiscono lungo la viabilità del parco in progetto, mediante una adeguata rete drenante, volta a proteggere le infrastrutture del parco eolico.
Il tracciato delle opere di regimazione è stato definito a partire dal DTM con maglia 5 m (prodotto dalla Regione Liguria), dalla CTR e dalla progettazione della viabilità del parco,

individuando le vie preferenziali di deflusso, gli impluvi (ed i solchi di erosione) interessati dalle opere in progetto nonché le caratteristiche plano-altimetriche dei tracciati.


Conclusioni

Inoltre, il sistema di opere idrauliche in progetto ha caratteristiche tali da non modificare né il reticolo idrografico esistente, né la risposta dei bacini per tutti gli aspetti che riguardano i meccanismi di formazione dei deflussi e le caratteristiche di permeabilità delle aree.






Reticolo idrografico, adottato ai sensi dell'art. 91 della l.r. 18/1999, con DGR 507/2019.



Reticolo idrografico e presenza di numerose captazioni e sorgenti d'acqua.



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

Osservazioni

Lo studio sulla valutazione risulta insufficiente soprattutto per quanto riguarda le indagini sul campo.

L'area come si può notare dalla documentazione cartografica riportante le opere, in particolare le fondazioni delle pale, andrebbero ad incidere sul reticolo idrografico dove sono presenti cartograficamente numerose sorgenti di elevata importanza. Si osserva che la cartografia indica il reticolo iniziale, ma non indica l'areale SOVRASTANTE di accumulo delle acque piovane che alimentano le sottostanti sorgenti, **pertanto non vi sono studi che dimostrino che gli enormi sbancamenti in profondità e le numerose palificazioni di sostegno all'impianto che verrebbero realizzati soprattutto per le fondazioni delle singole pale, non vadano ad interferire con i bacini idrografici di accumulo (e le sorgenti/captazioni sotterranee).**

La realizzazione di un imponente campo eolico andrebbe pertanto a intaccare il delicato equilibrio idrografico presente nell'area, compresi gli acquiferi presenti; riduce e sconvolge le delicate connessioni ecologiche esistenti ed altera, in maniera irreparabile, i corridoi ecologici che assicurano la presenza di specie rare ed importanti di uccelli, anfibi, rettili, mammiferi, chiroterti.

Ricordiamo che il Dlgs. 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

15 PUNTO) VIABILITA'

Nelle integrazioni progettuali si evince che

“...L'impianto sfrutterebbe viabilità esistente; adeguandola alle esigenze ed alle caratteristiche dei mezzi eccezionali atti al trasporto dei componenti delle turbine a progetto; co previsione di movimento terra e ampliamento della sezione stradale..... ..”

Osservazioni

- *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto.*

L'impianto contrasta con interventi mitigabili in quanto i percorsi (strade) che verrebbero realizzati, stravolgerebbero oltre il paesaggio, soprattutto l'habitat. Faggeta. Attualmente i percorsi di circa max 3 metri di larghezza, per brevi tratti, si trovano in prossimità dell' F02,F03,F04,F05 e tutte le altre piste esistenti sono sentieri o per MTB.

Nella relazione progettuale vengono mostrate solamente fotografie che ritraggono tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.

Ma non sono presenti gli impatti sulle reali previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole .

Mancano quindi nello specifico dettaglio anche cartografico (in quanto le tavole cartografiche ad integrazione progettuale non illustrano nel dettaglio le aree puntuali) le nuove strade di collegamento all'impianto eolico.

Viabilità di accesso

La documentazione disponibile sul sito del MISE riporta tra gli allegati la “relazione viabilità di accesso” (documento 1454_R11_Relazione_viabilità_di_accesso_R0) che esplicita in modo estremamente sintetico il percorso per la movimentazione delle componenti degli aerogeneratori e delle opere collegate. Tale elaborato risulta carente nell'individuazione delle interferenze con gli elementi esistenti sul percorso, nella descrizione dell'approccio per la mitigazione di tali interferenze e nella descrizione delle opere necessarie all'adeguamento dei tracciati, riportando quanto segue a pagina 7 di 8:

Per le viabilità di accesso al parco saranno necessari alcuni interventi di adeguamento provvisori consistenti in:

- *modesti allargamenti stradali;*
- *smontaggio di cordoli negli incroci canalizzati;*
- *smontaggio di protezioni stradali metalliche;*
- *smontaggio di segnaletica stradale.*

Tali interventi saranno verificati, prima dei trasporti in riferimento al tipo di mezzo utilizzato, e sottoposti agli enti gestori delle Strade per le relative autorizzazioni.

Ovviamente di volta in volta o a fine montaggio, secondo gli accordi con gli enti gestori delle Strade, si ripristinerà la situazione ANTE OPERAM.

Risulta mancante una descrizione, anche solo sommaria, dei punti critici da attraversare per il trasporto delle componenti, individuato a livello comunale, degli apprestamenti e degli adeguamenti alla viabilità e delle opere di compensazione/ripristino dello stato ex-ante.

Si riporta, a mero titolo di confronto, la situazione venutasi a creare nel Comune di Bormida nel quale l'adeguamento della sede stradale della S.P. 15 “Carcare-Pallare-Bormida-Melogno”, nella quale il taglio della vegetazione a lato della strada, gli sbancamenti effettuati, l'allargamento della viabilità e le opere correlate hanno determinato rischi per la sicurezza stradale, problematiche di dissesto idrogeologico i cui impatti devono ancora essere valutati nel dettaglio, oltre che alterazione permanente del paesaggio e impermeabilizzazione del suolo, senza che le opere compensative (scogliere in massi ciclopici, muri in calcestruzzo armato, interventi di consolidamento) siano stati accompagnati da una adeguata programmazione né sia stato previsto un loro inserimento paesaggistico, determinando un danno permanente. Al link seguente è disponibile una breve rassegna fotografica di quanto descritto, desunta da alcuni quotidiani on-line della provincia di Savona:

<https://www.ivg.it/2024/02/a-bormida-smottamento-in-corso-lungo-la-sp-38-strada-chiusa/>

<https://www.ivg.it/2024/03/bormida-quattro-frane-insistono-sulla-sp-38-e-il-maltempo-continua-a-peggiore-la-situazione/>

Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo Sebbene il progetto tenti in ogni modo di dissimulare il dato reale, volendo far credere trattarsi di “adeguamento di viabilità esistente”, la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all’installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali. **(vedere documentazione fotografica aggiornata ed allegata alla presente).**

Senza poi contare gli impatti determinati dalle piazzole ausiliarie !!. Difatti nel progetto non vengono individuate le aree di cantiere destinate ad ospitare le rilevanti movimentazioni di terre e rocce da scavo previste per la realizzazione della nuova viabilità e delle piazzole che ospiteranno gli aerogeneratori !!!

Come si legge nel parere del Comune di Calice ligure in relazione al progetto presentato da FERA che coincide in buona parte con quello oggetto delle presenti osservazioni, si legge: Attualmente, infatti, il percorso ciclo pedonale denominato “Alta via” costituisce una forte attrattiva per il turismo sportivo e determina ricadute economico-occupazionali di rilievo per la popolazione del Comune di Calice Ligure. Nel merito si chiedono quindi approfondimenti volti a determinare gli impatti reali, sia in fase di cantiere che di esercizio, della realizzazione del parco eolico proposto.

16 PUNTO) RELAZIONE URBANISTICA

Le schede progettuali evidenzerebbero impatti modesti e mitigabili. Purtroppo non è così !.

Inoltre nel progetto si legge che

“... ”

La norma riguardante la viabilità interpodereale (art. 81bis delle NdA) stabilisce che possono essere realizzate le relative opere “nel rispetto dei valori paesistico-ambientali e in ogni parte del territorio purché non assoggettata al regime normativo di CONSERVAZIONE in relazione a qualsivoglia assetto” con la precisazione che per le ANI-MA, in relazione a qualsivoglia assetto, si applica quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 52....”.

Le piazzole degli aerogeneratori, in relazione al comma 1 dell’articolo 52, determinano modifiche dell’attuale copertura del suolo, singolarmente di dimensioni non rilevanti se rapportate all’estensione del bosco presente in forma continua nella fascia di crinale all’interno della quale si collocano e si ritiene non tali da determinare una alterazione strutturale e significativa di tale elemento caratterizzante

del paesaggio. In fase di esercizio gli aerogeneratori non causano una riduzione della qualità ambientale, escludendo forme di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo che potrebbero determinare ricadute negative sulla componente forestale e quindi sulle funzioni paesaggistiche attribuibili a quest'ultima.

Tali affermazioni non corrisponderebbero alla previsione di stravolgimento di aree naturali prive di viabilità per mezzi a motore !!!

Si osserva di nuovo che

L'area d'impianto si trova interamente ubicata in Area Non Insediata assoggettata a regime normativo di Mantenimento (ANI-MA).

Are Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA).

.." la zona oggetto di intervento è soggetta in parte al regime normativo del mantenimento di aree non insediate Ora, in particolar modo il regime ANI – MA e cioè il mantenimento di aree non insediate, esclude palesemente secondo la normativa del piano territoriale di coordinamento paesistico, un intervento come quello in questione....." (segnalazione sentenza TAR Liguria 531/06 - cave).

Nel ribadire quanto:

La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti".*

*Al comma 3, "**non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi**".*

Quindi tali previsioni contrastano con il Regime di Non Insediabilità e di Mantenimento

A parere dello scrivente, l'intervento risulta in netto contrasto sia con la tutela del bosco che con la leggibilità del sentiero escursionistico dell'Alta Via presente in sito, ritenendo che l'intervento nel suo complesso sia tale da non poter essere valutato positivamente e inoltre si pone in contrasto con il PTCP Assetto insediativo art. 52 regime ANI-MA.

Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti. L'impianto, vista la dimensione adiacente a quelli già esistenti, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti naturali.

Sono affrontati solo i problemi di consumo della superficie occupata dalle opere e non gli effetti dell'antropizzazione conseguente alle nuove modalità di utilizzo dell'area ad ospitare" l'impianto industriale".

Risulta quindi evidente che la realizzazione di un impianto eolico in numero di 7 aerogeneratori di notevoli dimensioni comporta uno stravolgimento, più che una trasformazione, del territorio, che **richiede l'apertura di ampie strade per l'installazione e la raggiungibilità del parco eolico.**

Si tratterebbe di nuove costruzioni paesisticamente incidenti sull'ambiente circostante e, pertanto, inammissibili.

A conferma dell'incompatibilità paesistica dell'intervento in parola rispetto al PTCP è poi la stessa ammissione presente nel SIA, a mente del quale sarebbe necessaria l'acquisizione della deroga al PTCP ai sensi dell'art. 89-bis del PTCP medesimo.

In proposito, l'art. 89-bis predetto afferma che *"le indicazioni di livello locale dei Piano, ad eccezione delle specificazioni di cui all'articolo 5, sesto comma, possono essere derogate a norma della vigente legislazione in materia qualora si tratti:*

a) di opere o di interventi attuati da Enti pubblici territoriali sempre che gli stessi non siano assoggettati alla speciale disciplina di cui al Capo precedente;

b) di interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore".

Senonché, il progetto in parola non ricade sotto nessuna delle due condizioni descritte dalla norma, non risultando né un intervento attuato da un Ente pubblico, né un intervento a tutela della pubblica incolumità (e tantomeno richiesto da cause di forza maggiore!).

Sicché, nessuna deroga appare possibile al PTCP della Liguria. Peraltro, l'area in questione è altresì tutelata dal vincolo paesistico di bellezza di insieme ai sensi del D.lgs. 42/2004 per effetto del DM 24 aprile 1985 che riguarda proprio il complesso paesistico boschivo (**"complesso paesistico dei boschi"**), il quale sarebbe evidentemente menomato dall'installazione del parco eolico *de quo*.

Pertanto, ai sensi del DM 24 aprile 1985 si rende necessaria una tutela paesistica non solo limitata alla singola zona di intervento, ma estesa all'intero complesso paesistico boschivo.

Ed è evidente che nel caso che ci occupa siamo in presenza di un vero e proprio affastellamento di impianti eolici che incidono complessivamente in maniera deteriore sul valore paesistico dell'area.

Inoltre il progetto contrasterebbe con il nuovo PPR in fase di redazione in quanto la zona ricade in ambito di territorio naturale/boscato con paesaggio strutturato a salvaguardia del paesaggio.

Difatti per quanto concerne l'area di intervento si individuano:

c) **i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

g) **i territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) aree gravate da usi civici;

Per ogni categoria di bene paesaggistico individuato sono predisposte delle volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi di dette aree.


17 PUNTO) IMPATTO DELL'OPERA CON I VINCOLI PAESAGGISTICI


Nelle integrazioni progettuali si evince che

1.2 Impianto eolico esistenti e/o in autorizzazione e/o in costruzione

Nell'area vasta di analisi, definita considerando quanto indicato nelle Linee Guida nazionali per l'analisi delle relazioni con i beni culturali e paesaggistici (ambito racchiuso in un raggio pari a 50 volte l'altezza degli aerogeneratori, nel presente caso pari a 9 km) sono presenti gli impianti eolici attualmente operativi

Esaminando il Geoportale della Provincia di Savona.





Decreto scaricabile al link:

<http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/galassini/pdf/070545.pdf>

si rileva il seguente vincolo

Codice VINCOLO	70545
Oggetto del Vincolo	Complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese
Data decreto	24/04/1985
Motivazione	zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci etc. che le conferiscono il tipico aspetto ligure-piemontese

Aspetti relativi alla tutela del paesaggio

L'area oggetto di intervento come già osservato, è inserita nel regime normativo delle aree insediate, disciplinato dall'art. 52 ("Aree non insediate – Regime normativo di mantenimento ANI-MA") che si applica nei casi si ritiene che MODESTE alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale [...] (quindi) non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purchè non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

In proposito, si rileva come l'articolo 32bis delle Norme di attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria, tuttora vigente, definisca la necessità per gli interventi (descrizione) di pervenire alla redazione di uno Studio Organico d'Insieme (S.O.I.) che dettagli e valuti gli elementi del progetto. Lungi dall'essere un mero esercizio formale, tale documento deve valutare la compatibilità e l'ammissibilità paesaggistica dell'intervento, valutandone in modo approfondito i caratteri tipologici e linguistici rispetto a quelli assunti come riferimento, valutando le interferenze con

le visuali panoramiche e dell'impatto con i vincoli paesaggistici nonché le connessioni con le aree circostanti:

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI - Art. 32 bis

Studio organico d'insieme

1. Laddove le norme del presente Titolo fanno riferimento a Studi Organici d'Insieme, questi costituiscono documentazione obbligatoria integrativa da approvarsi unitamente agli elaborati prescritti e secondo le pertinenti procedure urbanistico-edilizie.

2. Lo studio Organico d'Insieme è preordinato a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla documentazione complessiva del Piano, attraverso la valutazione dell'intervento distintamente sotto i seguenti profili:

- a. dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento;
- b. delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici;
- c. delle connessioni con l'intorno immediato.

3. L'ampiezza del contesto considerato dallo Studio Organico d'insieme ed i relativi elaborati, ove non diversamente previsto dalle presenti Norme sono motivatamente determinati, caso per caso, in funzione delle suddette valutazioni.

4. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Piano lo Studio di cui al primo comma è approvato contestualmente al primo atto da emanarsi dopo tale data.

Le aree direttamente interessate dal progetto non risultano direttamente interessate dal disposto dell'articolo 32bis, **tuttavia va considerato che nell'area vasta prevista dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater definiti dal D. Lgs. 199 dell'8 novembre 2021 sono presenti:**

- **vincoli di bellezze di insieme che interessano l'intera zona di crinale;**
- **sistemi di manufatti emergenti (per i quali esiste la necessità di SOI);**
- **vincoli architettonici puntuali e bellezze individue.**

Considerato che :

- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo, se oggetto di trasformazione ad uso produttivo, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo in materia di foreste , testo unico), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La tutela del paesaggio.

A livello europeo, il paesaggio è così definito "Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di

fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).

Di seguito viene riportata la cartografia delle Aree Vincolate DM 24/4/85(Galassini)

Vincolo Paesistico Bellezza d'insieme

Codice vincolo 070545
Numero Progressivo per Comune 1
Oggetto del Vincolo COMPLESSO PAESISTICO DEL MELOGNO E DELLA DORSALE ALPINO APPENNINICA NEL SAVONESE CARATTERIZZATO DA SENTIERI ANTICHI E DA SPLENDEDE CORNICI VEGETALI
Tipo Decreto Decreto Ministeriale
Data del decreto 24/04/1985
Tipo di Pubblicazione Gazzetta Ufficiale
Numero di pubblicazione 143
Data pubblicazione 19/06/1985
Grado identificazione identificabile con precisione
Limiti amministrativi storici SI
Decreto 070545
Stralcio cartografico 070545_sc

Fonte: <http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml>

Si rammenta inoltre che il C.D.S. [con sentenza del 10 marzo 2014, ha riconosciuto il danno da impatto visivo.](http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201307087/Provvedimenti/201401144_11.XML)

http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201307087/Provvedimenti/201401144_11.XML

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: "nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".

Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale del Colle del Melogno, il cosiddetto **effetto selva**, cioè l'**addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte**.



Estratto dal progetto. Si rileva il grave impatto cumulativo degli impianti sul COMPLESSO PAESISTICO DEL MELOGNO.

Anche la stessa Regione Liguria Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo, in relazione al progetto presentato da FERA che coincide in buona parte con quello oggetto delle presenti osservazioni, osservava: “.....

Visti i documenti progettuali integrativi resi disponibili (Relazione Dendrometrica e Piano di Gestione Forestale), si conferma l'alto grado di vulnerabilità paesaggistica rappresentato nel contributo istruttorio di cui alla citata nota prot. n. 284525/2022 per la componente Paesaggio.

- Le nuove turbine vanno a sovrastare le chiome del bosco (per le loro caratteristiche dimensionali di macchine di grande taglia); pertanto le stesse si qualificano quale elemento dirompente e di forte impatto paesaggistico per le visuali panoramiche e nelle dirette prossimità.

- Si rilevano forti alterazioni della ricchezza geologica dei versanti montuosi in cui ricade l'area d'intervento (si fa riferimento alla previsione di scassi della coltre rocciosa; la Relazione geologica elab. 2.1 descrive, insieme alle Sezioni geologiche schematiche per singola piazzola e torre eolica, che il substrato roccioso è *localmente affiorante presso l'areale di posizionamento delle singole piazzole ma con elevata discontinuità e spesso unicamente presso gli ambiti di crinale*).

- Le previste modifiche alla copertura boscata (i documenti progettuali contano in almeno 166 esemplari arborei da sradicare) ed alla morfologia del suolo paventano l'irreversibilità ed il carattere stabile delle stesse.

- Per il nuovo stallo-utente non è stato redatto specifico S.O.I. che ne valuti l'inserimento e l'impatto ambientale, con particolare attenzione alle distanze interposte rispetto all'esistente edificio religioso, e, presumibilmente, alla formazione di una congrua fascia di rispetto ed una migliore cortina vegetale.

- La previsione della redistribuzione del materiale proveniente dagli scavi, in totale compenso ma trattandosi sia di terra sia di roccia, nella stessa area d'intervento appare incongrua (ripristini artificiosi).

.....”

Essendo obbligatoriamente previsti nuovi ed impattati tratti di viabilità di servizio per raggiungere gli aerogeneratori. Tale impianto nel complesso altererebbe ulteriormente il già delicato assetto idrogeologico, **snaturerebbero le caratteristiche dei luoghi** oltre ad esporre i crinali ad eventi di erosione e smottamenti.

Per quanto riguarda l'impatto dei cavidotti si evince dalla relazione archeologica che mediamente il rischio potenziale archeologico è **alto**, mentre il potenziale rischio archeologico **relativo è medio e pertanto i rischi appaiono evidenti**.

Conclusioni.

Alla luce di quanto

viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee nazionali, le quali si fondano *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti.*

18 PUNTO)

RELAZIONE AVIFAUNISTICA

Osservazioni

Come già evidenziato in precedenza, la localizzazione dell'impianto non permette perciò di liquidare come "trascurabili" i potenziali impatti legati alla fauna, in quanto sono presenti popolazioni particolarmente importanti che potrebbero essere interessate dall'opera, con una lista di diverse specie inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli e inserite negli Allegati II e IV della direttiva Habitat; l'accertata presenza di specie di particolare valore conservazionistico, come i rapaci e i chiroteri, impone un atteggiamento di particolare attenzione nel valutare gli impatti potenziali, in quanto si potrebbero avere conseguenze negative nei confronti di più specie contemporaneamente sia per collisione. **La presenza delle specie citate** - presenza peraltro confermata nell'analisi faunistica allegata alla relazione Progettuale, presupporrebbe la conoscenza dell'uso del territorio da parte di esse, la localizzazione dei nidi e dei rifugi e la loro distanza dall'impianto, nonché del tipo di utilizzo del crinale e delle aree circostanti (per la caccia, il riposo o il semplice transito occasionale) e la frequenza e durata della permanenza in area potenzialmente a rischio. Nel progetto si evince che *"tutto il crinale è stato ampiamente indagato dal punto di vista avifaunistico nel corso degli anni"....*

*Sulla base della fenologia, dell'ampiezza degli home range in relazione alle distanze tra i siti Natura 2000 e l'area di progetto, e sulla base della morfologia e l'eco-etologia che può indicare una minore o maggiore suscettibilità al rischio di collisione, le specie ornitiche **che potrebbero subire potenziali impatti diretti sono le seguenti:***

- **Falco pecchiaiolo**
- **Biancone**
- **Aquila reale**
- **Gufo reale**
- **Falco pellegrino.**

*Per i chiroteri si considerano precauzionalmente tutte le specie segnalate, come potenzialmente esposte al rischio di impatto. **Tra i mammiferi per l'estensione degli home range e la capacità di dispersione va considerato nelle valutazioni anche il Lupo e il Gatto selvatico.***

Pertanto lo studio confermerebbe la check list dell'avifauna e della chiroterofauna presentata nello studio del 2013, rilevando inoltre numerose specie di chiroterofauna.

Si osserva inoltre che

Nel contesto della documentazione presentata per l'area vasta, riferita a precedenti monitoraggi *ex-ante* e in parte *ex-post* per avifauna e chiroterofauna, non è rilevabile


l'avvenuta esecuzione di una disamina delle specie invertebrate del suolo, potenzialmente interessate dall'intervento di installazione dell'impianto eolico e degli scavi collegati.

CONSERVAZIONE DELL'AVIFAUNA.

Come già osservato in precedenza, lo spartiacque è interessato da un passaggio migratorio, per il biancone (*Circaetus gallicus*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*) e il nibbio bruno (*Milvus migrans*); le specie stanziali oltre al pecchiaiolo sono diverse: astore, sparviere, poiana, gheppio e particolarmente **l'aquila**.

Come si può notare nella figura progettuale degli impatti cumulati dell'insieme delle torri presenti ed autorizzate con impatti avifaunistici, **gli impatti cumulativi oltre che dal punto di vista paesaggistico, si configurano come sempre più con possibili rischi di collisione-impatto anche con l'avifauna e chiroterofauna.**

CONSERVAZIONE DELLA CHIROTTEROFAUNA. Quanto detto per l'avifauna è applicabile anche per i chiroteri.



Area di passo di avifauna in riferimento alle specie di interesse conservazionistico e di particolare sensibilità a questo tipo di impianti, la cui presenza è accertata in siti ad alto valore naturalistico nelle immediate vicinanze.

Il Settore biodiversità della Regione Liguria in relazione al progetto presentato da FERA che coincide in buona parte con quello oggetto delle presenti osservazioni, aveva **rilevato: “..Si osserva che l'area ancorché non compresa all'interno della rete Natura 2000, è comunque prossima ad un'Area Protetta Provinciale, denominata Rocche Bianche, di rilevante interesse naturalistico, dove sono segnalati habitat e specie di interesse**

prioritario nonché specie endemiche rare, al limite nordorientale, che andrebbero adeguatamente indagate; inoltre il varco rimasto libero tra i due impianti eolici esistenti, in cui si prevede la realizzazione delle 7 torri in progetto, potrebbe avere negli anni acquisito un ruolo determinante nel passaggio dell'avifauna migratoria, oltre che rappresentare una zona preferenziale per i veleggiatori, ma anche per gli stessi nidificanti ad ampio home range che frequentano l'area: è pertanto necessaria l'acquisizione di dati di monitoraggio recenti e calibrati sull'area direttamente interessata dalle opere in progetto, rivolgendo l'attenzione in particolar modo ai rapaci ed ai migratori, acquisendo i dati secondo un protocollo caratterizzato da adeguata rilevanza scientifica ed basando il calcolo del rischio di impatto su modelli predittivi standardizzati, allo scopo, altresì, di verificare l'impatto cumulativo del parco eolico in oggetto con i diversi altri campi eolici presenti nella zona in relazione ai fenomeni di effetto barriera ed effetto selva...”.



Si osserva come l'area di impianto ricada all'interno di una Zona di ripopolamento e cattura Z.R.C. del piano faunistico regionale ligure.

Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico-venatoria, è vietata ogni forma di caccia.

Per quanto attiene, infine, alle analisi a scala di paesaggio, poiché è necessario valutare le interferenze anche dal punto di vista della frammentazione **dei tipi di habitat presenti, risulta indispensabile considerare un poligono equidistante almeno 50 km lineari.**

Al fine di condurre uno studio adeguato alle finalità delle indagini sulle interferenze, è necessario poter avere a disposizione almeno due stagioni riproduttive complete; questo vale sia per l'avifauna residente e migratrice sia per i chiroterteri e gli altri **gruppi animali; complessivamente, è quindi necessario un periodo pari ad almeno 24 mesi.**

Si rileva come l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.

Si osserva confermando infine che l'analisi riferita agli impatti sulla fauna, a nostro avviso sottostima di molto gli effetti negativi provocati dal progetto e non tiene in considerazione delle connessioni ecologiche e dei corridoi ecologici ad oggi presenti e che verrebbero compromessi dalla realizzazione del progetto.

19 PUNTO)

OSSERVAZIONE: USI CIVICI

Premesso che

Come si evince dalla documentazione progettuale integrativa e le conferme circa i toponimi delle località interessate dal progetto (Cagnazzo, Piagge nere, Bric - Colle del Pino)

Come da verifiche effettuate presso la sede del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria, esaminando gli atti progettuali, si rileva che per le aree interessate dal progetto si sarebbe omessa la circostanza che buona parte dei mappali interessati progetto, sia le piazzole e la relativa viabilità di collegamento, ricadono in proprietà comunali del dominio collettivo delle Comunità di Calice ligure, e Mallare, come indicato :

- nel Decreto commissariale competente di Torino per il Comune di Mallare del 28/05/1939;
- nel Decreto commissariale competente di Torino per il Comune di Calice ligure del 25-10-1936 e del 20-09-1939, e come ribadito da ulteriori interventi del Commissario e dal Comune di Calice ligure stesso, con note del 18/11/1975 prot. 2688, del 31/05/1977, del 19/12/1977 - del 08/12/1977 prot. 3853 anche in relazione ai confinanti terreni dei Comuni di Mallare e Orco Feglino, anch'essi ivi ricompresi;

Quindi i suddetti terreni farebbero parte dei domini collettivi ovvero demani civici delle comunità locali, alle quali appartengono da tempo immemorabile e alle quali garantiscono la fruizione degli usi civici.

All'art. 3, comma 3, la legge 168/2017 conferma il regime giuridico dei demani civici caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro silvo pastorale quale conseguenza propria della natura "intergenerazionale" che inibisce qualsiasi atto dispositivo che possa privare le generazioni future di una pari opportunità di utilizzo della cosa e quale conseguenza del criterio, che è proprio del sistema collettivo, di conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e, in tal modo, dell'ambiente.

La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1914 ha ribadito la linea giurisprudenziale secondo cui prima di ogni eventuale inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto di produzione dell'energia da fonti rinnovabili **(nel caso specifico una centrale eolica)** su terreni appartenenti a demanio civico deve esser svolto il procedimento

per lo svincolo dal regime demaniale civico, previo svolgimento della fase ad evidenza pubblica della ricerca delle migliori condizioni per la collettività titolare del diritto di uso civico (es. scelta del contraente, condizioni, corrispettivo, ecc.), come già indicato dalla giurisprudenza amministrativa (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1698).

Si ricorda anche che eventuali canoni versati ai Comuni per l'acquisto del diritto di superficie su porzioni di terreni dei demani civici sono da considerare entrate vincolate. Tali proventi, infatti, sono soggetti alla legge n. 168 del 2017. La legge 168 impone che le entrate derivanti dalla gestione dei domini collettivi da parte del Comune, quando ne è l'ente gestore, vengano contabilizzate con amministrazione separata (art. 2 comma 4).

Il Comune ha, quindi, l'obbligo di destinare tutti i proventi della gestione al miglioramento ambientale dei beni civici, amministrandoli con un bilancio separato.

Tali immobili sono pertanto soggetti alla legge n. 168 del 2017. La legge 168 impone che le entrate derivanti dalla gestione dei domini collettivi da parte del Comune, quando ne è l'ente gestore, vengano contabilizzate con amministrazione separata (art. 2 comma 4). Il Comune ha, quindi, l'obbligo di destinare tutti i proventi della gestione al miglioramento ambientale dei beni civici, amministrandoli con un bilancio separato, e rispettando il vincolo a non usare i beni civici in modo difforme dalla loro destinazione agro-silvo-pastorale.

Inoltre le aree naturali-boscate interessate, sono soggette oltre alle disposizioni di cui al D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera G, anche alla lettera H quali le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Tali segnalazioni sono inoltre destinate anche a sollecitare la tutela degli interessi diffusi - non solo delle collettività a cui appartengono i domini collettivi, ma della cittadinanza nel suo complesso - in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, come ribadito dall'art. 2 comma 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, nonché dalla giurisprudenza precedente.

Si trasmette, pertanto, affinché si possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di possibili violazioni delle norme vigenti, stante la prerogativa del potere riconosciuto al competente Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria, di promuovere ex officio le controversie per le quali egli stesso ha funzione di giudice, prevista dall'art. 29 della legge n. 1766/27 e confermata dalla giurisprudenza costituzionale.

Inoltre si ritiene rilevare come i Comuni di Mallare (DCC n. 2 del 2013) e di Orco Feglino (DCC n.7 del 2013), ma anche Calice ligure, nell'apportare le varianti ai loro rispettivi PRG e Piani di zonizzazione acustica, entrambi approvati durante il procedimento autorizzativo per il Piano acustico, dalla Provincia di Savona con decreto del 2016, non abbiano rilevato né citato la possibile presenza delle aree gravate da usi civici.

Pertanto visto che nelle aree gravate da usi civico del demanio dei Comuni di Calice ligure e Mallare, sulle particelle interessate non possono essere oggetto di cambi di destinazione

d'uso in virtù della loro certificata destinazione di uso collettivo, né apporre il vincolo espropriativo.

In più si **osserva che i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla** (ovvero considerati implicitamente estinti) **per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità**). sentenza **CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 10 maggio 2023 N. 12570.**

Visti inoltre i diversi pareri finali negativi rilasciati dal MASE e dal MIC inerenti procedimenti analoghi di impianti ricadenti all'interno di tali aree.

Violazione con l'articolo 25 della legge regionale n.4 del 1999

Art. 25. (Utilizzazione e gestione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico).

1. **Sono considerati patrimoni di uso civico le terre di originaria proprietà collettiva della generalità dei residenti nel territorio di un Comune o di una Frazione, imputate o, possedute da Comuni, Frazioni o Associazioni Agrarie,** siano esse chiamate Regole, Vicinie, Comunanze, Comunale o Beni frazionali.
- 2.....*il Comune deve soprintendere alla amministrazione separata mediante propri organi, finalizzando i proventi della gestione per spese di interesse generale della frazione amministrata nel rispetto delle normative vigenti in materia di usi civici.*
8. *Ai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo- pastorali di uso civico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.*

Alla luce di quanto Tali aree non possono essere interessate da nessun intervento che muti la destinazione d'uso in virtù della loro certificata destinazione ad uso collettivo.

(si produce attestazione e si allega documentazione inerenti i decreti sugli usi civici)

20 PUNTO) OSSERVAZIONE

AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE

Come si evince nel progetto, l'impianto proposto ricadrebbe nei disposti di cui all'art. 20 c.8 del d.lgs. 199/2021 come da ultimo modificato dal DL 13/2023.

Premessa occorre sottolineare che la Regione Liguria non ha ancora definito le aree idonee , né ha stabilito modalità e criteri per la loro individuazione.

Pertanto come stabilito dal comma 3 dell'articolo 20.

Devono essere tenuti in considerazione i siti indicati nel comma 3 ed in particolare quelli evidenziati in giallo

3. Ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, lettere a\) e b\)](#), della [legge 22 aprile 2021, n. 53](#), nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono

conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

((a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.

Osservazioni

A tal riguardo l'area occupata ed interessata è molto estesa pertanto è superiore al 20% di quella attualmente occupata.

((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto))

, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

Osservazioni

L'area interessata ricade nelle **incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h in quanto in buona parte proprietà comunali . (vedi punto specifico sugli usi civici).**

Inoltre tutta l'area ricade in beni tutelati nella fascia di rispetto dei beni tutelati e all'interno dei beni di cui al D.lgs. 42/04 (D.M. 24/04/1985 Galassini) ancorchè aree totalmente boscate.


21 PUNTO)
OSSERVAZIONE

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRESENZA DI AREE CON PROBLEMATICHE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO


Anche a fronte delle integrazioni visto l'enorme attività di escavazione sulle aree di crinale e non solo che l'impianto se realizzato comporterebbe, si conferma l'impatto del progetto con le criticità rilevate dal vigente Piano di Bacino.

Come rilevato nel progetto, l'areale interessato presenta aree e porzioni di territorio soggette a fenomeni di dissesto (frane) di pericolo MODERATO ED ELEVATO.

Come si può vedere dalle figure sottostanti, l'area interessata dal progetto si trova: per alcuni siti interessati dalle pale F02,F03,F06 e F07 in aree a suscettività al dissesto media ed elevata. Ricordiamo inoltre che a seguito degli ultimi eventi meteo avvenuti si è accertato che in molte zone della Liguria colpite, gli areali di pericolosità contenuti nel PDB non sono stati aggiornati e molti fenomeni di franamento e scivolamento a valle sono avvenuti in aree adiacenti a quelle già classificate come pericolose. A tal riguardo visti gli elevati rischi di pericolosità di dissesto sull'areale di crinale verso valle, si chiede di effettuare verifiche approfondite sugli effetti che tali sbancamenti provocherebbero su un'area già a rischio dissesto !!!.



Si osservano inoltre possibili violazioni al Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) :..... **4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.**



Piano di bacino regionale aree a dissesto.

Nelle relazioni geologiche né in tutti gli altri elaborati esaminati non si hanno informazioni dirette sulla soggiacenza e le caratteristiche degli acquiferi nell'area di progetto.

Di conseguenza non è possibile escludere del tutto interferenze, durante le fasi di cantiere, tra le operazioni di scavo (in primis le perforazioni per le fondazioni delle pale eoliche) e gli eventuali acquiferi superficiali presenti in situ, seppure di modesta entità. In particolare, durante gli scavi non è possibile escludere durante le fasi di perforazione delle fondazioni profonde delle pale eoliche vengano messe in comunicazione acquiferi superficiali con altri posti a maggiore profondità.

22 PUNTO)

OSSERVAZIONE Aspetti naturalistico-ambientali

Ripristino dei luoghi e mitigazione degli impatti. Data la tipologia e la dimensione del progetto, le indicazioni progettuali devono essere dettagliatamente descritte, sia in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle singole soluzioni proposte che in relazione al loro impatto d'insieme. Le componenti vegetazionali (ivi comprese quelle floristiche) risultano poco approfondite, così come quelle faunistiche. **Altresì vi sono poche indicazioni in relazione all'impatto sulla Rete Ecologica Regionale.**

23) PUNTO

OSSERVAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Risultano carenze nell'individuazione dei siti indicando i centri abitati più vicini; tuttavia nell'area insistono diversi siti frequentati da turisti, operatori economici e in generale fruitori del territorio, quali la zona dell'ex Base Nato, l'ex vivaio forestale Pian dei Corsi, l'area della Madonna della Neve.

24 PUNTO)

OSSERVAZIONE

Ricordiamo che:

- la Legge 152/2006, che recepisce quanto dettato dalla *Direttiva 35/2004/CE*, (pubblicata GUCE serie L 143/56 il 30 aprile 2004), e che all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della

Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

- la **Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la

conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*).

E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

La proposta se così approvata violerebbe le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate nelle presenti osservazioni.

Visto che

Anche a fronte delle integrazioni presentate, lo Studio di Impatto Ambientale, a cui fanno riferimento le pagine citate nel testo delle presenti osservazioni, non risulterebbe essere stato redatto nel dettaglio ai sensi delle norme che disciplinano la procedura di Valutazione d'impatto ambientale ed in particolare non conforme a quanto prevede il D.L. 16 giugno 2017, n. 104.

Lo studio infatti non contiene in modo assoluto e specifico nel dettaglio:

1) Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

2) Una valutazione della quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti nelle fasi di cantiere e dismissione degli impianti.

3) Una valutazione relativa ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio e l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità), nonostante i casi di incidenti alle pale eoliche non siano rari;

4) Una valutazione relativa al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale, suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto. (non può essere considerata tale quanto riportato che semplicemente indica cartograficamente gli altri impianti eolici esistenti in prossimità di quello proposto).

2) le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata ed in base ai contenuti dello SIA, come previsti dall'art.22 della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., presenterebbero lacune sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti.

3) Riepilogando si può dire che l'effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell'impianto eolico è rappresentato dall'asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie di diversi ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l'allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria e di riporto dei materiali di

scavo e movimentazione, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l'asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente in particolare l'allargamento stradale per favorire l'accesso alle enormi parti dell'aerogeneratore.

Nonostante le scriventi promuovano le energie rinnovabili per accelerare il più possibile la transizione ad un sistema di approvvigionamento energetico che abbandoni le fonti fossili; lo studio di Impatto Ambientale presentato è assolutamente inidoneo per valutare la compatibilità dell'intervento, per cui si ritiene che nel contemperare i diversi interessi in gioco, quelli legati alla conservazione del paesaggio, della biodiversità e della conservazione del "territorio naturale", questi debbano essere considerati prevalenti. (vedi anche **la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 2000, del 12 aprile 2013**, sentenza che così delibera: ... "*nel bilanciamento fra gli opposti interessi costituzionalmente garantiti non può che ritenersi prevalente quello dell'art. 9, volto alla conservazione di una risorsa assolutamente limitata ed in via d'esaurimento quale il "territorio naturale"*).

CONSIDERATO CHE

Il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di mantenimento e tutela espressi nel PTCP regionale.

Il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da FER, sul territorio, contrasta anche con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e naturalistico-ambientale.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per contrasto con indicazioni normative; nel merito, data la comprovata sensibilità del sito e gli impatti sinergici non mitigabili che la realizzazione dell'impianto creerebbe sul territorio.

Si propone come alternativa (opzione zero) una riqualificazione del parco eolico presente potenziando in loco gli impianti con aerogeneratori di ultima generazione in sostituzione di quelli esistenti.

R°. COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI
CIVICI - SEDE IN TORINO

Corso Francia, 56

Telef°. 73.545.

COMUNE DI CALICE LIGURE

Provincia di Savona

D E C R E T O

di accertamento degli usi civici sui terreni appartenenti al Demanio Comunale di CALICE LIGURE assegnati alla Cat. A. dell'art. 11 della Legge 16 Giugno 1927 n° 1766 in esecuzione dell'art. 42 del Regolamento di esecuzione approvato col R. D. 26 Febbraio 1928 - VI° - N° 332.

Il R° Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Torino.

VISTA la pratica di riordinamento degli usi civici del Comune di CALICE LIGURE.

Ritenuto che ebbe già completa applicazione il disposto di cui all'articolo 34 del Regolamento.

VISTI i due elenchi dei terreni di originaria appartenenza al demanio comunale dell'estensione complessiva di ettari 430. 38. 00. sul primo dei quali sono descritti i terreni su cui la popolazio-

ne esercita l'uso civico e sul secondo quelli sui quali da tempo immemorabile la popolazione del Comune non esercita più alcun uso civico.

Ritenuto che dalla descrizione fattane dal delegato tecnico e degli altri elementi di istruttoria è risultato che i medesimi sono tutti utilizzabili come bosco o pascolo permanente, e che il Ministero con nota in data 23 Giugno 1936 XIV^a autorizzò questo Commissariato ad emettere il provvedimento previsto dell'art. 14 della Legge 16 Giugno 1927, senza che fosse compilato il piano di massima, a sensi dell'art. 37 del Regolamento sopranotato, per cui devono senz'altro assegnarsi alla cat. A dell'art. 11 della Legge predetta.

Ritenuto che può pertanto essere emesso il decreto di cui all'art. 42 del Regolamento precitato.

D E C R E T A

Esistere sui terreni identificati e descritti sull'elenco N° 1 annesso al presente decreto, per farne parte integrante, l'uso civico essenziale di pascolo, a favore della popolazione.

Le terre indicate nell'elenco N° 2 pure annesso al presente decreto, per farne parte integrante ed assegnate alla cat. A dell'art. 11 della Legge, quali boschi e pascoli permanenti, per quanto attual-

mente la popolazione non eserciti su di esse alcun uso civico, conservano la loro natura demaniale e potranno essere nel futuro destinate a soddisfare gli eventuali bisogni della popolazione.

Ordina che il presente decreto sia comunicato al Comune e indi affisso all'albo Pretorio per 30 giorni consecutivi

Nel termine anzidetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune e dai cittadini interessati.

Tali opposizioni saranno scritte in carta da bollo da Lire 3 e depositate nella Segreteria di questo Commissariato o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Torino, li 25 Ottobre 1936 XIV°

IL N° COMMISSARIO

Garitta

ELENCO dei terreni da classificarsi nella categoria A.

N. d'ord.	COLTURA ATTUALE	DATI della mappa catastale		SUPERFICIE			REGIONE	OSSERVAZIONI
		Foglio	Numero	Etare	Are	Centiare		
				<u>BUSICO N° 1.</u>				
				<u>C A P O L U O G O</u>				
1	Bosco ceduo			1	20	00	Bricchetto	
2	" misto			4	00	00	S. Pantaleo	
3	" ceduo			1	00	00	S. Bernardo	
4	" misto			3	00	00	S. Rocco	
5	" ceduo			20	00	00	Lorò	
6	" "			32	18	00	Rouhera	
7	" misto			16	00	00	Ca di Gappa	
8	inculto prof.			12	00	00	Grinule Glanze	
9	Bosco ceduo			10	00	00	Frascio	
10	" "			8	00	00	Primo di Fo	
11	" "			45	00	00	Fontane Giovi	
				152	38	00		

ELENCO dei terreni da classificarsi nella categoria **A.**

N. d'ord.	COLTURA ATTUALE	DATI della mappa catastale		SUPERFICIE			REGIONE	OSSERVAZIONI
		Foglio	Numero	Ettare	Are	Centiare		
<u>ELENCO N° 2.</u>								
<u>In territorio di MALLARE</u>								
1	Bosco ceduo			45	00	00	Colle del Pino	
2	" "			35	00	00	Piagge Nere	
3	" "			70	00	00	Roccairola	
4	" "			66	00	00	Guoggia	
<u>In territorio di BORGATA</u>								
5	Bosco ceduo			60	00	00	Moied'Addino	_____
6	" "			2	00	00	Brieco Binella	_____
				278	00	00		

18.11.1975

3978

AL COMUNE DI

17020

CALICE LIGURE

7.XI.75 n.2688

COMUNE DI CALICE LIGURE (SV)

Usi civici

A causa della mancanza di un catasto geometrico, le operazioni per l'accertamento del demanio di uso civico in codesto Comune ebbero uno svolgimento approssimativo e per niente appagante.

Infatti nei decreti di accertamento e riconoscimento di uso civico emessi da questo Commissariato il 25.X.1936 ed il 20.9.39 (entrambi pubblicati per un mese in codesto albo comunale senza opposizioni) il comprensorio di uso civico risulta così descritto :

A) - Nel decreto del 25.X.1936

In territorio di Calice Ligure :

1 - Bosco ceduo	in regione Bricchetto	Ha	1.20.00
2 - " misto	" " S.Pantaleo	"	4.00.00
3 - " ceduo	" " S.Bernardo	"	1.00.00
4 - " misto	" " S.Rocco	"	3.00.00
5 - " ceduo	" " Lorò	"	20.00.00
6 - " "	" " Roclera	"	32.18.00
7 - " misto	" " Ca di Cappa	"	16.00.00
8 - Incolto produttivo	" " Crinale Giazze	"	12.00.00
9 - Bosco ceduo	" " Frascio	"	10.00.00
10 - Basse "	" " Primo di FO	"	8.00.00
11 - Bosco ceduo	" " Fontane Giovi	"	45.00.00
			<hr/>
			Ha 152.38.00

3978

18.11.1975

- 2 -

In territorio di Mallare :

12 - Bosco ceduo in regione	Colle di Pino	Ha	45.00.00
13 - " " " "	Piagge Nere	"	35.00.00
14 - " " " "	Roccairole	"	70.00.00
15 - " " " "	Quoggia	"	66.00.00
		Ha	<u>216.00.00</u>

In territorio di Bormida :

16 - Bosco ceduo in regione	Moie d'Addino	Ha	60.00.00
17 " " " "	Bricco Binella	"	2.00.00
		Ha	<u>62.00.00</u>

in totale	Ha	152.38.00
	§	216.00.00
	"	62.00.00
	Ha	<u>430.38.00</u>

B) - Nel decreto del 20.9.1939 :

In territorio di Calice Ligure

18 Bosco ceduo in regione	Rochera	Ha	9.80.00.
---------------------------	---------	----	----------

./.

31.5.1977

1886

A1
Geom. Giuseppe TORRERO

CRAVANZANA (CN)

COMUNE DI CALICE LIGURE
Usi civici - Verifica demaniale

Nella sua relazione, relativa all'oggetto, del 9.4.1936 risulta che il Comune di Calice Ligure aveva un comprensorio di uso civico steso in territorio di tre Comuni : Ha 152.38.00 in Calice Ligure, Ha 216.00.00 in territorio di Mallare, et_ tari 62.00.00 in territorio di Bormida.

Nel 1936 non era andato ancora in conservazione il N.C.T. e quindi la S.V. deve aver fatto riferimento a una situazione di fatto valutata in via sommaria.

All'attualità risulta che Calice Ligure ha intestati nel proprio territorio ter_ reni per Ha 407.04.93³ in territorio di Bormida terreni per Ha 72.70.20. Niente nel territorio di Mallare.

Il Comune riferì in proposito che in occasione degli accertamenti preliminari per la formazione del N.C.T. i terreni di uso civico di Calice in territorio di Mallare furono trasferiti in territorio di Calice. Vi fu in sostanza un mutamento nella linea del confine amministrativo tra i due Comuni per comprendere nel terri_ torio di Calice i terreni di questo Comune già in territorio di Mallare.

Le invuo copia dei certificati catastali dei beni intestati a Calice Ligure nel N.C.T. di Calice Ligure e nel N.C.T. di Bormida, copia delle lettere 20.1.1976 n.166 e 25.5.77 n. 818 dell'UTE di Savona e la prego di controllare se effettivamente i terreni da Lei descritti nel 1936 come beni di uso civico di Calice Ligure in ter_ ritorio di Mallare facciano ora parte dei terreni di Calice Ligure descritti nel N.C.T. di Calice Ligure.

./.

19.12.1977

AL
Geom. Giuseppe TORRERO

3883

CRAVANZANA (CN)

COMUNE DI MALLARE (SV)
Usi civici

Le invio copia del certificato catastale di Mallare e richiamando la sua relazione del 29.8.1933 la prego di controllare (quando di occuperà del vicino Comune di Calice Ligure) la situazione attuale con particolare riguardo al bosco "Cagnazzo" di cui all'ultima parte della sua citata relazione.

IL COMMISSARIO
Magistrato di Cassazione
con funzioni direttive superiori
(R.Poddighe)

WT

ALL. N° 1

/ps

GEOM. GIUSEPPE TORRERO
12050 CRAVANZANA (CUNEO)
TEL. 85.027

Cravanzana, 8 dicembre 1977

Comune di CALICE LIGURE (SV)

COMMISSARIATO USI CIVICI
TORINO

Ricev. il 16 DIC. 1977

Prot. N. 3853

Faccio seguito alla mia lettera 28/10/77 diretta a codesto Commissariato in risposta alla lettera n.1886 delli 31/5/1977.

Ho compiuto le ricerche opportune sia all'U.T.E., sia in Municipio e posso assicurare che i confini territoriali fra Calice Ligure e Mallare, colla formazione del nuovo catasto, furono spostati, includendo nel territorio di Calice Ligure tutti i terreni di questo Comune che cadevano prima in territorio di Mallare.

Coll'aiuto del Tecnico del Comune di Calice Ligure, ho potuto precisare che cadevano nel territorio di Mallare i seguenti terreni compresi sul certificato catastale rilasciato dall'U.T.E. e trasmessomi in copia, comprendente la partita 447:

Foglio 1, tutti i mappali e precisamente i N.18-22-50-83-84-122;
Foglio 2-tutti i mappali e precisamente i N.ri 71-89;
Foglio 3-tutti i mappali, e cioè i N.ri 7-12-16-17-18-19-24-25-29-35;
Foglio 4-tutti i mappali, e cioè i N.ri 1-3-4-5-6-7;
Foglio 5-parte dei mappali 7 e 8..

Avrei quindi la possibilità di chiudere la pratica, elencando tutti i terreni demaniali con i dati del nuovo catasto (osservo a proposito che una trentina circa di mappali compresi nella partita del Comune, non di rilevante superficie, non sono di uso civico ma di uso pubblico e patrimoniali) se non vi fossero contestazioni da sistemare.

Infatti, come emerge dal certificato catastale dei terreni in Comune di Bormida, vi sono due mappali contestati da certo Pastorino Ettore, della superficie di ha.10.74.20; Oltre a queste contestazioni, il Sig. Vicesincaco assieme al Tecnico del Comune mi fanno presente che esiste un altro terreno contestato, non compreso sui certificati perchè forse in capo a privati semplicemente.

Siamo rimasti intesi che i Sigg. del Comune mi avrebbero fatto avere gli estremi catastali del fondo contestato ultimo sopra citato, mentre da parte mia ho suggerito loro di raccogliere testimonianze per dimostrare che i terreni sono comunali e non dei privati.

s e g u e

GEOM. GIUSEPPE TORRERO

12050 CRAVANZANA (CUNEO)

TEL. 85.027

s e g u e lettera 8 dicembre 1977

Si dobbiamo basare sulle testimonianze per dire che i terreni contestati sono comunali, in quanto non abbiamo mappe antiche. Per Calice Ligure fu iniziata la mappa napoleonica ed all'Archivio di Stato di Torino si trovano alcuni fogli di mappa, e non tutti, senza registri indicativi a chi appartengono i mappali rilevati. Sulla grande copertina che contiene queste mappe sta scritto: "non terminee sur le terrain"

Attendo disposizioni da codesto Commissariato in merito a quanto sopra, particolarmente se debbo istruire la pratica di reintegra per i terreni contestati (se questi risulteranno da testimonianze di proprietà comunale).

il perito istruttore





ESSENTE DA ROLLO
Art. 16-6-1927-(V) N. 1766

R° COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
SEDE DI TORINO

COMUNE DI MALLARE
Provincia di Savona

D E C R E T O

di accertamento degli usi civici sui terreni appartenenti al demanio comunale di MALLARE assegnati alla categoria A dell'articolo 11 della Legge 16 giugno 1927 N. 1766 in esecuzione dell'articolo 42 del regolamento di esecuzione approvato col R. D. 26 febbraio 1928 N. 332.

- Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Torino.
- Visto la pratica di riordinamento degli usi civici del Comune di MALLARE.

Visto l'elenco dei terreni di originaria appartenenza al demanio comunale dell'estensione di ettari 110.96.96.

Ritenuto che dalla descrizione fattane dal delegato tecnico e degli altri elementi di istruttoria è risultato che i medesimi sono tutti utilizzabili esclusivamente come bosco o pascolo permanente, e che il Ministero con nota in data 21 Febbraio 1934.

ALLEGATO_15 m_amte.MASE.REGISTRO

autorizzò questo Commissariato ad emettere il provvedimento previsto dell'articolo 14 della Legge 16 giugno 1927, senza che fosse compilato il piano di massima, a sensi dell'articolo 37 del regolamento soprannotato.

Che sui terreni qui di seguito indicati venne accertato l'uso civico di pascolo e di legnatico.

Ritenuto che può pertanto essere emesso il decreto di cui nell'articolo 42 del regolamento precitato.

Poichè dall'istruttoria svolta da questo Commissariato e completata poi dal perito istruttore venne accertato che nel Comune anzidetto non vi sono altre operazioni da compiersi in applicazione della Legge 16 giugno 1927 N. 1766 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R. D. 26 febbraio 1928 N. 332, debbesi ordinare la chiusura delle operazioni e l'archiviazione della pratica del Comune stesso.

D E C R E T A

Esistere sui terreni identificati qui di seguito indicati l'uso civico essenziale di pascolo e di legnatico a favore della popolazione.

TERRENI ASSEGNATI ALLA CATEGORIA A.

N. d'ord.	COLTURA ATTUALE	E.	A.	C.	REGIONE
1	bosco ceduo	34	26	96	Montalto
2	" "	11	20	00	Chiapassa o prato dei cani
3	" "	26	50	00	Roscianere e Biterna
4	" "	39	00	00	Benevento
		110 96 96			

Dichiara che nel Comune di MALLARE non vi sono altre operazioni da compiersi in applicazione della Legge 16 giugno 1927 N. 1766, e relativo regolamento di esecuzione.

Ordina conseguentemente la chiusura delle operazioni demaniali e l'archiviazione della pratica del Comune di MALLARE.

Il presente decreto sarà comunicato al Comune di MALLARE ed affisso all'albo pretorio del Comune stesso per la durata di 30 giorni consecutivi.

Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai

cittadini interessati nella forma stabilita dall'articolo 16 del regolamento 26 febbraio 1928 N. 332, in carta da bollo da lire 8.

Torino, il 28 Maggio 1939 XVII°

IL R° COMMISSARIO

F.to Garitta